PRODUZIONE BIOLOGICA
Regolamento (CE) n. 834/2007

MANUALE PER LA GESTIONE E LA COMPILAZIONE

DEL

PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE VEGETALE

Approvato con decreto n. 30 dell'11 marzo 2014

INDICE

1. INTRODUZIONE 3
1.1 Premessa 3
1.2 Riferimenti normativi 3
1.3 Definizioni e abbreviazioni 3
2. UTENTI 5
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE PAPV 5
4. VARIAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PAPV 5
5. VALIDAZIONE DEL PAPV 6
6. RICERCA DEI PAP REGISTRATI IN BOPV 6
7. REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PAPV IN BOPV 8
8. RILASCIO DEL PAPV 14
9. SELEZIONI DISPONIBILI PER GLI ODC 16
10. SELEZIONI DISPONIBILI PER L'AMMINISTRAZIONE 19

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il presente Manuale si rivolge a tutti gli operatori qualificati, indicati nell'allegato I del DM 1° febbraio 2012, n. 2049, che necessitano, per i rispettivi ruoli istituzionali ed amministrativi, di uno strumento per la compilazione, presentazione e consultazione dei Programmi annuali di produzione vegetale (PAPV) nel sistema informativo autonomo regionale Biobank Open Project Veneto (BOPV).

Con il PAPV l'operatore, ogni anno, comunica la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali con metodo biologico che intende coltivare nella propria azienda.

1.2 Riferimenti normativi

Tabella 1 – Riferimenti normativi comunitari	Descrizione
Regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007 del Consiglio	relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
Regolamento (CE) 5 settembre 2008, n. 889/2008 della Commissione	recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
Regolamento (CE) 8 dicembre 2008, n. 1235/2008 della Commissione	recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Regolamento (CE) 5 agosto 2009, n. 710/2009 della Commissione	recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

Tabella 2 – Riferimenti normativi italiani	Descrizione
Decreto legislativo. 17 marzo 1995, n. 220	attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico
Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354	disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n.889/2008, n.1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
Decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049	disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321	disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni

1.3 Definizioni e abbreviazioni

Tabella 3 – Definizioni	Descrizione
Operatore	la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunitari specifici nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo
Azienda	l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli

Unità di produzione	l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione
Superficie Agricola Utilizzata (SAU)	l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni
Tara	superficie aziendale esclusa dalla SAU
Superficie totale	superficie complessiva dei terreni dell'azienda agricola destinati a colture erbacee e/o legnose agrarie, inclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata e altra superficie occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali ecc. situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda. È compresa la superficie coltivata a funghi in grotte, sotterranei o in appositi edifici
Produzione biologica	l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite dalla regolamentazione comunitaria, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione
Produzione vegetale	la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali
Successione	rotazione delle colture o avvicendamento colturale
Consociazione	coltivazione contemporanea di piante di specie diversa sullo stesso appezzamento di terreno
Conversione	la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica
Fascicolo di controllo	l'insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo
Notifica acquisita	notifica protocollata dall'AVEPA
Tabella 4 –Abbreviazione utilizzata	**Nome completo**
AGEA	Agenzia per l'erogazione in agricoltura
Campo obbligatorio	campo la cui mancata compilazione vieta il proseguimento dell'operazione che si sta svolgendo e il salvataggio dei dati.
CUAA	Codice univoco azienda agricola (codice fiscale della ditta)
MIPAAF	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
SUA	Sportello unico agricolo dell'AVEPA
OdC	Organismo di controllo
U.P.	Unità produttiva

2. UTENTI

FUNZIONI	AVEPA	REGIONE	ODC	OPERATORE
Compilazione PAPV				X
Modifica PAPV				X
Consultazione PAPV	X	X	X	X
Conformità PAPV			X	

Devono registrare il PAPV in BOPV solo gli operatori che hanno costituito il fascicolo aziendale o che hanno la sede legale nel Veneto. Non devono registrare il PAPV in BOPV gli operatori che hanno delle unità produttive nel Veneto, ma con sede legale o fascicolo aziendale in un'altra Regione.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE PAPV

Il PAPV deve essere registrato in BOPV entro il **31 gennaio** di ciascun anno e si riferisce al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Nel caso di notifica di inizio attività, il PAPV va presentato entro **30 giorni** dalla data di acquisizione della stessa da parte dell'AVEPA. In questo caso il periodo di validità decorre dalla data di acquisizione della notifica sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di rilascio del PAPV in BOPV.

Il PAPV è sempre riferito all'ultima notifica che si trova allo stato "ACQUISITA". Non potrà essere registrato, pertanto, in BOPV il PAPV relativo a una notifica allo stato "RILASCIATA" o non idonea/non valida.

Al termine della registrazione, dopo il rilascio, l'operatore comunica tramite e-mail o fax al proprio OdC l'avvenuta compilazione.

4. VARIAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PAPV

Le informazioni contenute nel PAPV si considerano invariate per l'intero anno se non intervengono nuove comunicazioni.

Nel caso di variazione di dati importati dalla notifica, come le unità di produzione (aumento o diminuzione), il numero di appezzamenti, il metodo di produzione e il macrouso (l'elenco dei macrousi è disponibile sul sito dell'AVEPA *http://www.avepa.it – settore d'intervento – agricoltura biologica* e nell'applicativo BOPV nella sezione "News e articoli" a cui si accede selezionando la voce "Accesso agli applicati AVEPA" dal portale dell'AVEPA), l'aggiornamento del PAPV deve essere preceduto dalla presentazione di una notifica di variazione.

Si ricorda che sono soggette all'imposta di bollo solo le notifiche per le variazioni previste dall'allegato III del Decreto ministeriale 1° febbraio 2012.

Le notifiche presentate per variazioni non rientranti nell'allegato III, non sono soggette all'imposta di bollo e seguono la seguente procedura:

1) dopo l'aggiornamento del fascicolo aziendale, la ditta direttamente o tramite soggetto mandatario o delegato, registra in BOPV la notifica di variazione indicando come motivo di variazione "modifica dati anagrafici e da fascicolo";
2) una volta rilasciata la notifica, la ditta invia al SUA territorialmente competente una e-mail per comunicare l'avvenuto rilascio.(gli indirizzi mail a cui fare riferimento sono riportati nel sito http://www.avepa.it – settori di intervento – agricoltura biologica – documenti) In questa comunicazione, che deve essere firmata dal rappresentante legale, la ditta riporta la propria denominazione sociale, il CUAA, il numero della notifica rilasciata, la data di rilascio e la descrizione della variazione apportata;
3) il SUA verifica che la variazione rientri tra quelle esenti da imposta di bollo e provvede ad acquisire e protocollare in BOPV la notifica che viene, quindi, stampata. Alla stampa viene allegata copia della comunicazione trasmessa per mail.

Il PAPV di variazione deve essere presentato entro **30 giorni** dalla data di acquisizione della notifica da parte dell'AVEPA. Il periodo di validità decorre dalla data di acquisizione della notifica sino al 31 dicembre dell'anno in corso. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di rilascio del PAPV in BOPV.

Per le seguenti variazioni previste all'articolo 4 del Decreto ministeriale 9 agosto 2012:

a) cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione;
b) cambio delle varietà per le colture legnose agrarie;

che non comportano la presentazione di una notifica di variazione, l'operatore deve aggiornare il PAPV, entro 30 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione, e piano colturale presente nel fascicolo aziendale, qualora sia già stato presentato. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di rilascio del PAPV in BOPV.
Si ricorda che le colture indicate dal produttore nel piano colturale del fascicolo aziendale devono coincidere in qualsiasi momento con quelle presenti nel PAPV.

5. VALIDAZIONE DEL PAPV

Il PAPV è destinato all'OdC indicato dall'operatore nella notifica.
L'OdC, come previsto all'articolo 5 del Decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321, durante le proprie visite ispettive verifica le informazioni contenute nel PAPV e ne attesta la conformità in BOPV.

Se durante i controlli istituzionali dell'AVEPA, emergessero delle discordanze tra quanto indicato nel PAPV e quanto presente nel Piano colturale del fascicolo aziendale o accertato in campo, le difformità dovranno essere comunicate all'OdC responsabile e, per conoscenza, alla sede centrale dell'AVEPA.

6. RICERCA DEI PAP REGISTRATI IN BOPV

Digitare Utente e Password assegnati al momento dell'abilitazione in BOPV nella sezione CAS – Autenticazione utenti del portale dell'AVEPA. Cliccando sulla denominazione dell'azienda si apre la seguente schermata:

Figura 1

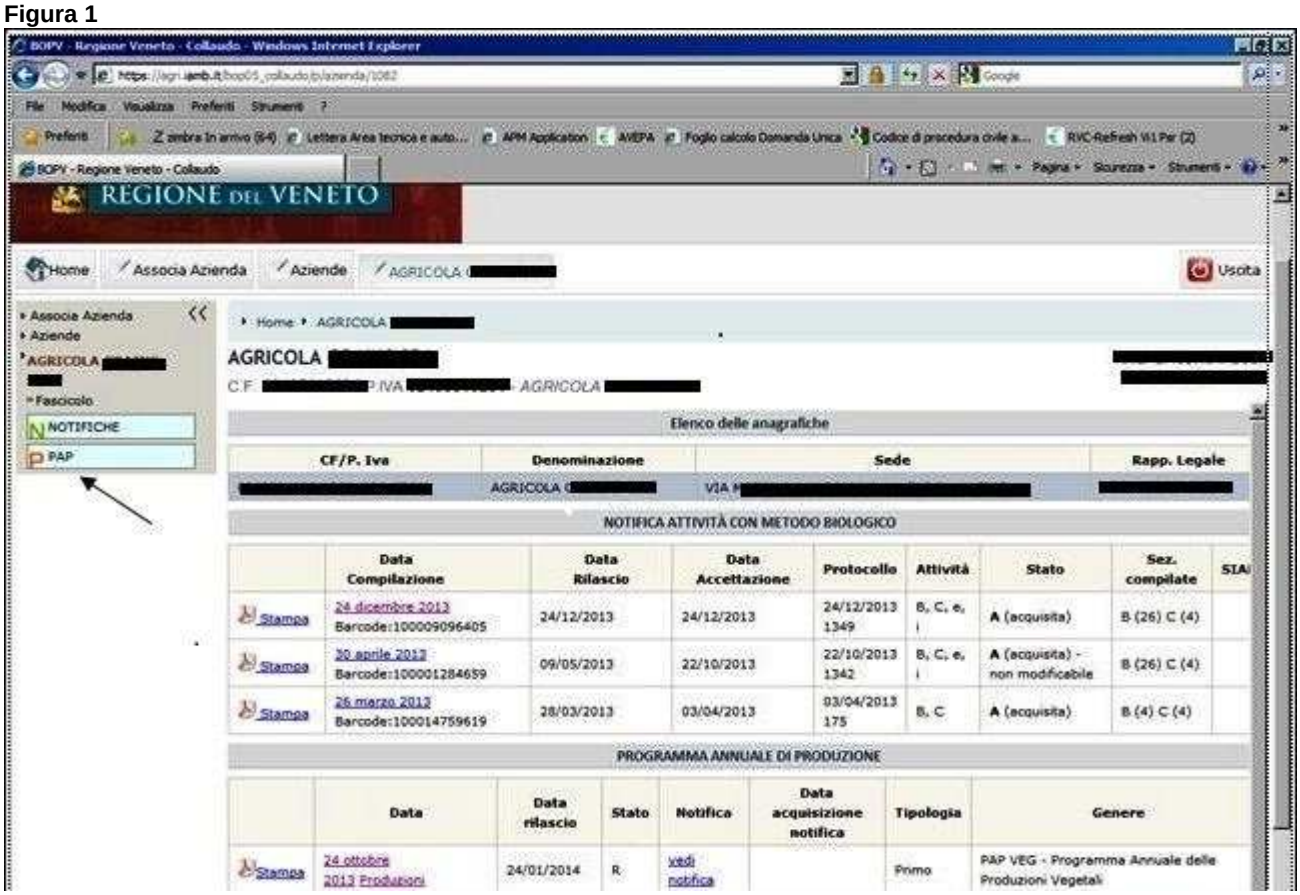

Nella schermata sono elencati le notifiche e gli eventuali PAP già presentati dalla ditta.
Premere sulla voce PAP.

Figura 2

Selezionando l'attività si evidenziano tutti i PAP relativi all'attività selezionata presentati dalla ditta, con l'indicazione dello stato in cui gli stessi si trovano:
R = stato rilasciato, modificabile entro le 48 ore;

T = stato temporaneo, modificabile.

Figura 3

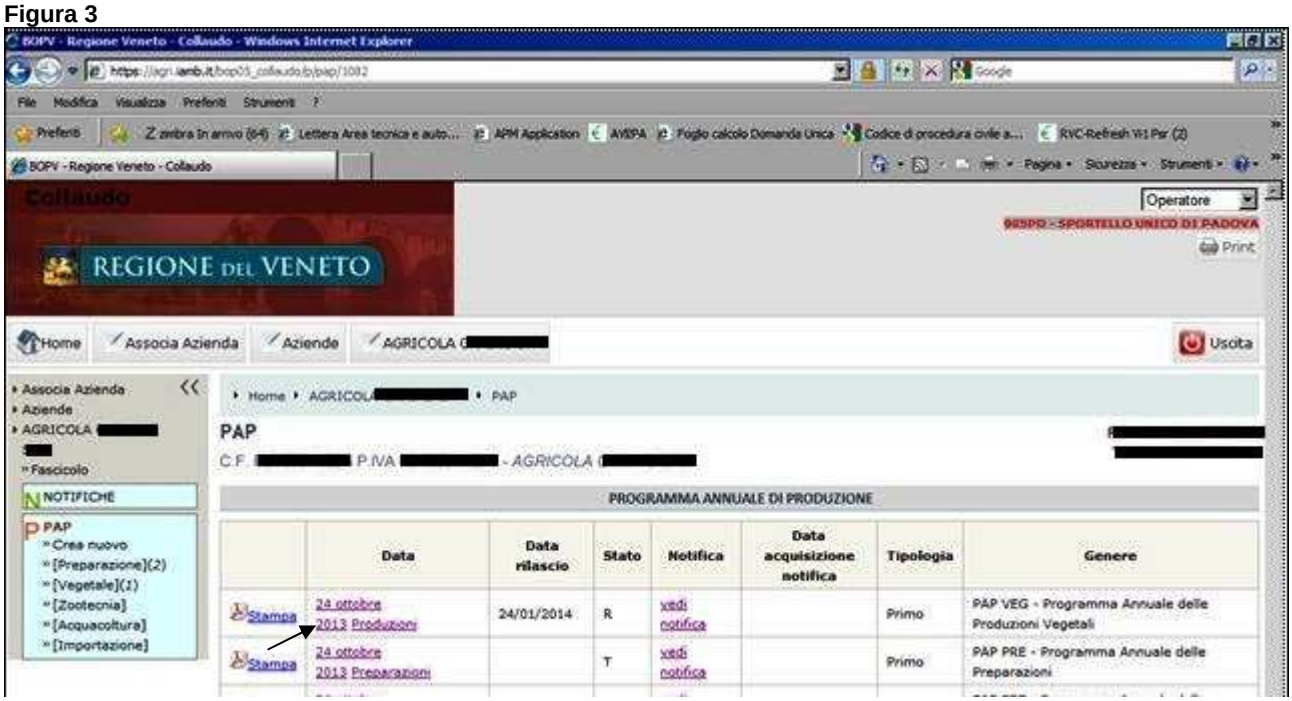

Cliccando sulla data si apre il PAPV precedentemente inserito.
R = stato rilasciato, modificabile entro le 48 ore;
T = stato temporaneo, modificabile.

7. REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PAPV IN BOPV

Figura 4

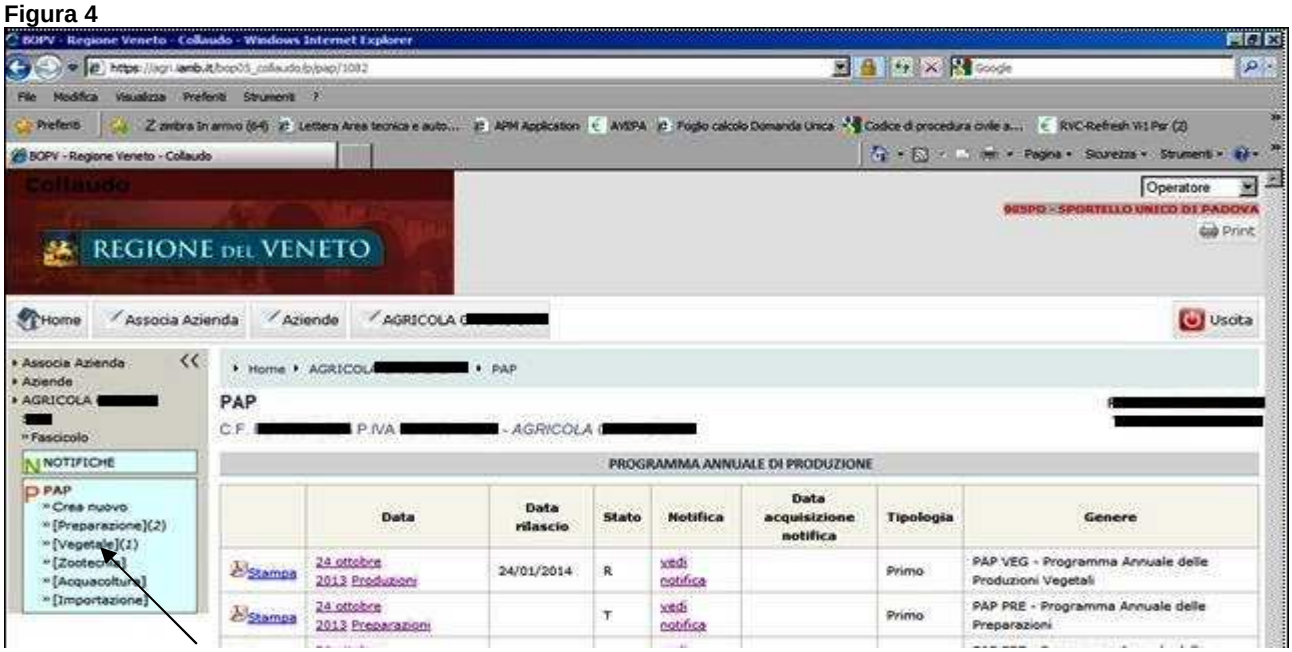

Selezionare la voce “Crea nuovo” sia nel caso di prima comunicazione, sia nel caso di variazione successiva.

Figura 5

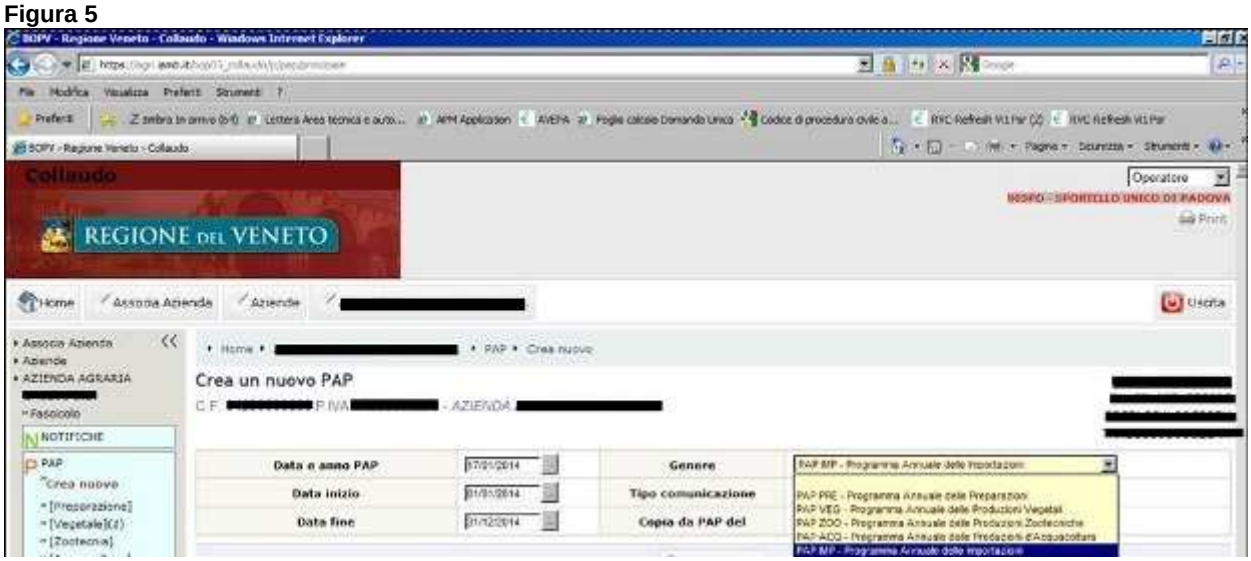

Data e anno PAP: indica la data di presentazione del PAPV. Non è digitabile;

Data inizio: indica la data di inizio validità del PAPV. In genere la data sarà 1/1 dell’anno in corso. Nel caso di nuovo operatore o di variazione dovrà essere impostata la data di acquisizione della notifica (di inizio attività o di variazione) da parte dell’AVEPA o la data in cui è avvenuta l’eventuale variazione nel caso di sola modifica del PAPV;

Data fine: indica la data di fine validità del PAPV. La data è sempre il 31/12 dell’anno in corso;

Genere: scegliere la voce “PAP VEG”. Non è digitabile;

Tipo comunicazione: cliccare su “Prima comunicazione” o “Variazioni successive” a seconda che si tratti di un primo PAPV o di un PAPV di variazione. Le variazioni sono riferite all’anno civile in corso;

Copia del PAP: importa i dati contenuti nei PAPV precedenti, qualora non siano stati modificati da una successiva notifica di variazione. Il campo è pre-impostato non modificabile;

Aggiungi PAP: compilati tutti i campi sopra indicati premere il tasto “Aggiungi PAP”.

Figura 6

Modifica: permette di correggere eventuali errori commessi nella compilazione dei campi indicati nella figura. Dopo aver corretto il dato premere il tasto modifica;

Cancella: permette di cancellare il PAPV se si trova allo stato “TEMPORANEO” o se rilasciato nelle 48 ore;

Ricarica dettagli: permette di cancellare tutti i campi compilati nella maschera successiva;

Rilascia: permette il rilascio del PAPV una volta terminata la compilazione dei dati produttivi;

Per passare alla maschera successiva premere la voce “Produzioni” che compare sulla tendina a sinistra.

Figura 7

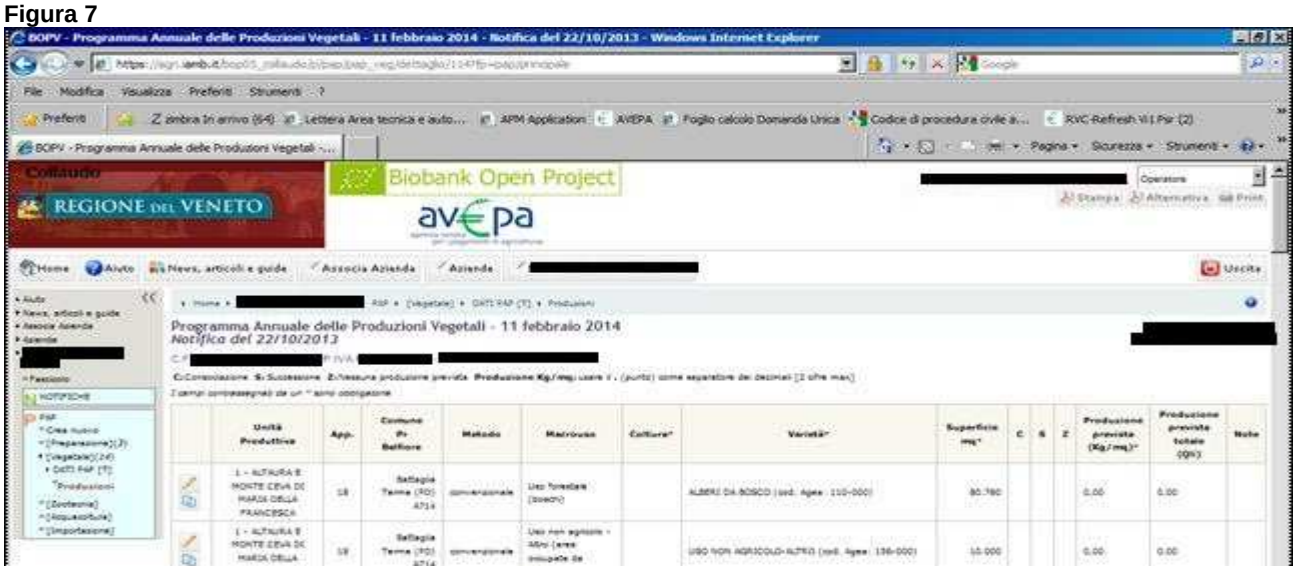

Cliccare sulla pennetta per compilare la singola riga.
Non è obbligatoria la compilazione delle righe per:
1) le colture coltivate con metodo convenzionale;
2) i seguenti macrousi:

- pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato) tara 20%
- pascolo arborato (bosco ceduo) tara 50%;
- pascolo permanente (pascolo magro);
- pascolo polifita (tipo alpeggi);
- pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20%;
- pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50%;
- uso agricolo non specificato;
- uso forestale (boschi);
- uso non specificato;
- uso non agricolo - tare ed incolti;
- uso non agricolo – fabbricati;
- elementi caratteristici del paesaggio;
- uso non agricolo - altro (aree occupate da acque)

L'immagine sotto la pennetta permette di duplicare la riga. In presenza di consociazione o successione la duplicazione va effettuata dopo aver indicato nell'apposita colonna la presenza della consociazione o della successione.

Figura 8

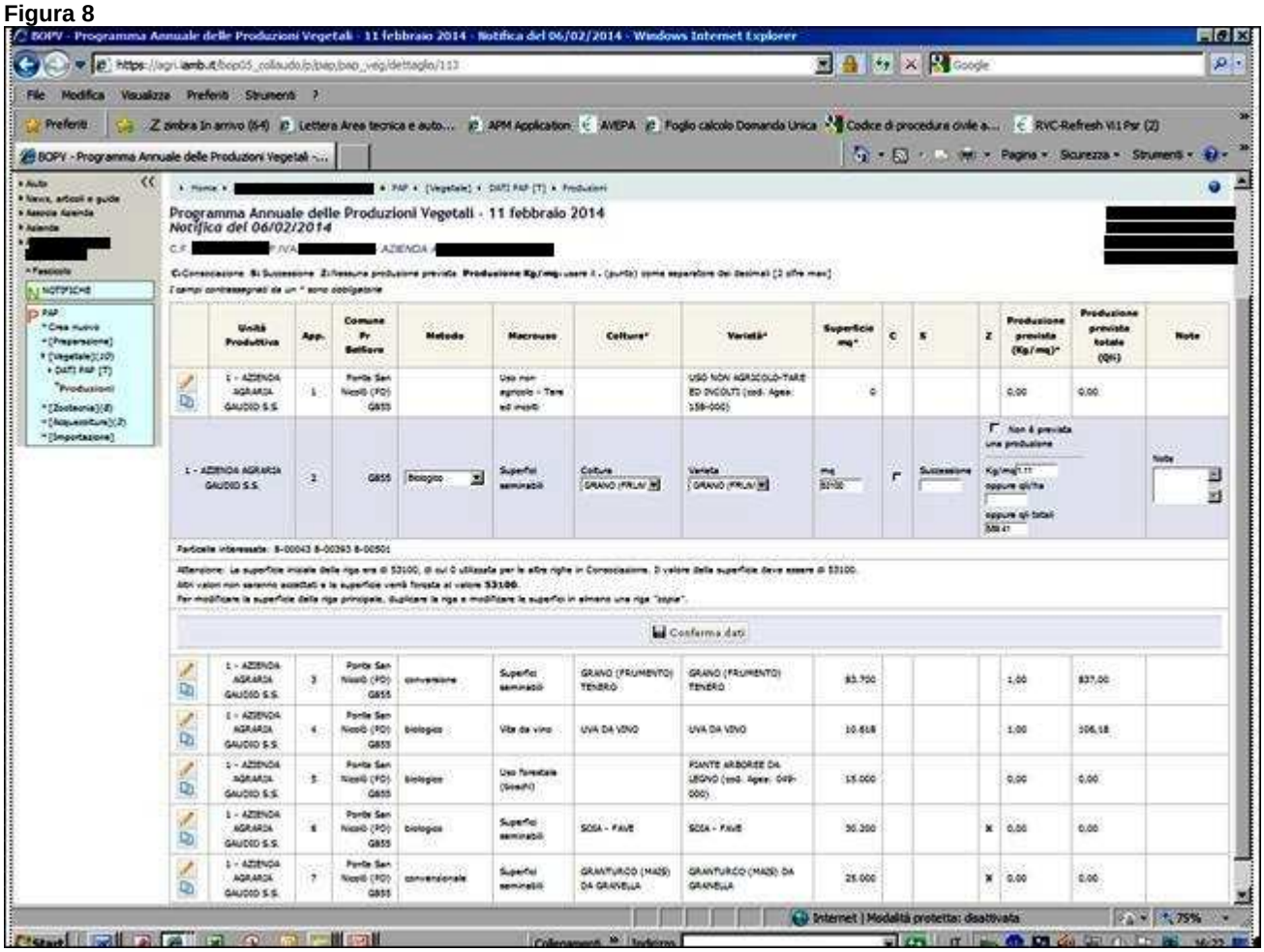

1) **N. U.P. = unità di produzione**: il dato è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. La variazione dell'unità di produzione richiede la preventiva presentazione di una notifica di variazione;

2) **App. = nr. appezzamento**; il dato è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. La variazione del n. di appezzamento richiede la preventiva presentazione di una notifica di variazione;

3) **Belfiore**: il codice è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. La variazione del codice Belfiore richiede la preventiva presentazione di una notifica di variazione;

4) **Metodo**: il dato è importato dalla notifica. E' modificabile nel caso in cui il metodo indicato in notifica fosse conversione o biologico. Non è modificabile nel caso di metodo convenzionale la cui variazione richiede la presentazione di una notifica di variazione;

5) **Macrouso**: il dato è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. La variazione del macrouso richiede la preventiva presentazione di una notifica di variazione;

6) **Coltura**: campo obbligatorio nel caso di produzione con metodo "biologico" (biologico e in conversione), non è obbligatorio nel caso di agricoltura con metodo "convenzionale" e nel caso dei macrousi indicati nella figura precedente;

7) **Varietà:** campo obbligatorio nel caso di produzione con metodo "biologico" (biologico e in conversione), non è obbligatorio nel caso di agricoltura con metodo "convenzionale" e per i macrousi indicati nella figura precedente. La compilazione del campo è, inoltre, obbligatoria nel caso di produzione convenzionale parallela (cioè nel caso in cui accanto a produzioni biologiche vi siano per la stessa specie produzioni convenzionali). Nel caso in cui la varietà non sia presente nel menu a tendina è necessario scegliere una voce generica per la compilazione del campo varietà (es. olivo, castagno ecc.) e riportare la varietà nel campo note;

Figura 9

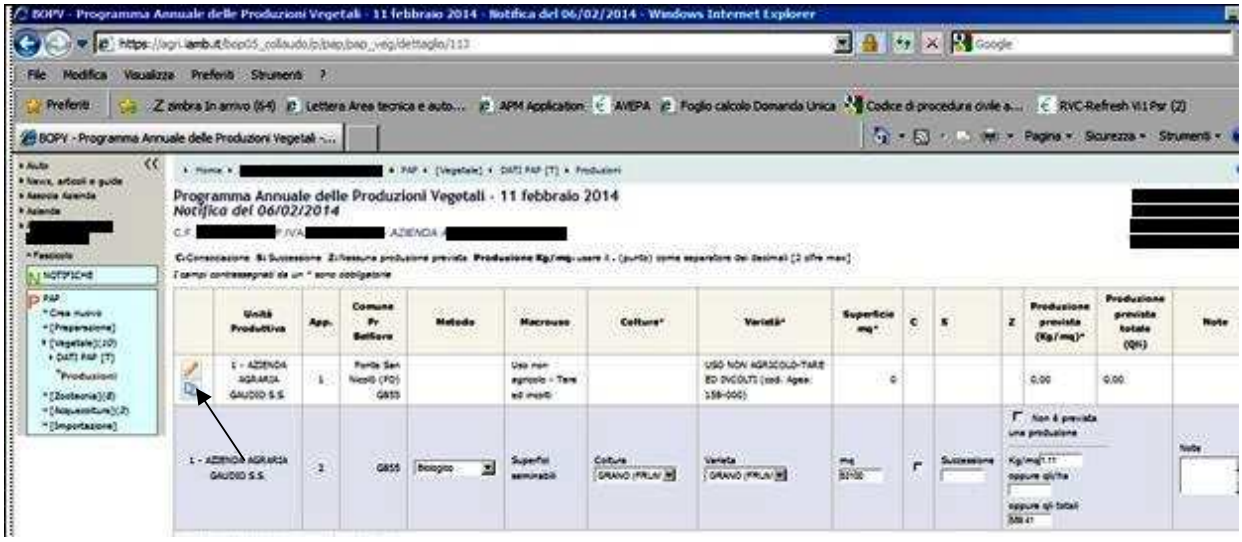

8) **C = consociazione**: campo opzionale, da "fleggare" se si tratta di coltura in consociazione. La superficie non va modificata nella prima riga (riga A). Terminata la compilazione, della riga A, confermare e, quindi, duplicare la riga A (riga B) premendo l'immagine al di sotto

della pennetta. Nella riga B dovranno essere compilati tutti i campi compresi quelli relativi al macrouso e alla superficie. Il sistema calcolerà automaticamente la superficie rimanente per la coltura indicata nella riga A in modo tale che la somma delle superfici delle colture consociate sia uguale alla superficie dell'appezzamento indicata in notifica;

9) **S = successione**: campo opzionale, va compilato con il numero 1 se sono presenti colture in successione per l'anno in corso. Non è modificabile il campo relativo alla superficie. Terminata la compilazione della prima riga (riga A) e confermati i dati la riga A va duplicata (riga B). Vanno, quindi, compilati i campi della riga B, compreso il macrouso, mentre il sistema riporta il dato relativo alla superficie. Nel caso in cui nella coltura in successione siano previste due colture in consociazione bisognerà indicare la coltura principale e nel campo note la coltura consociata indicandone la superficie e la resa;

10) **Z =** il campo va fleggato qualora si tratti di una coltura che non prevede una produzione e che non rientra tra quelle elencate alla figura 7;

11) **Superficie:** campo obbligatorio, il dato è importato dalla notifica, pre-impostato, modificabile nel caso di successione, ma non può mai essere superiore alla superficie indicata in notifica;

12) **Produzione/Produzione totale:** va indicata obbligatoriamente la stima della produzione unitaria (espressa in Kg/mq o q.li/ha) o la stima della produzione totale dell'anno in corso. Il sistema in automatico valorizza il campo non compilato successivamente alla "conferma dati";

13) **Campo note**: compilato con l'anno di impianto nel caso di coltivazioni arboree (obbligatorio) o con le varietà nel caso in cui non siano presenti nel menu a tendina o con qualsiasi altra informazione ritenuta utile;

14) **Conferma dati**: permette il salvataggio dei dati inseriti.

Figura 10

Una volta inserite tutte le informazioni richieste per il dettaglio delle colture si deve tornare alla schermata iniziale cliccando su “Dati PAP”.

8. RILASCIO DEL PAPV

Figura 11

Premere il tasto rilascia.

Figura 12

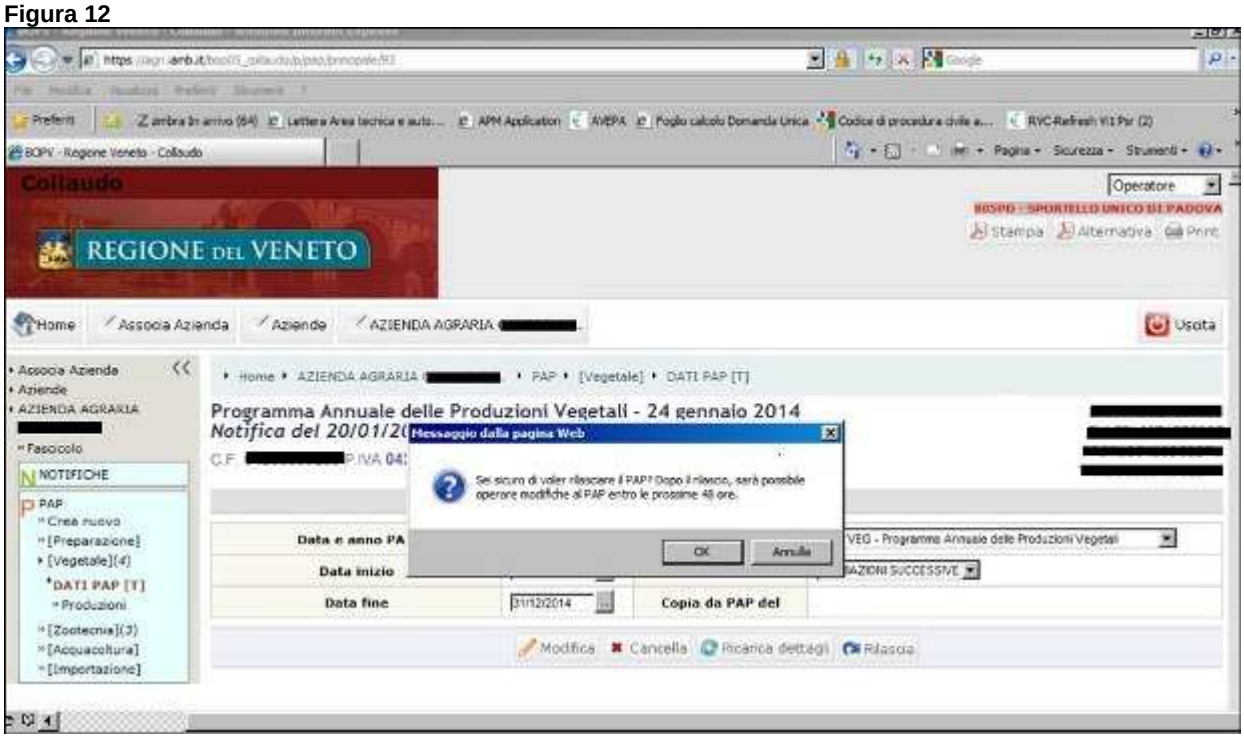

Compare il massaggio indicato. Dato l'OK, il sistema controlla che le superfici indicate dall'utente non superino quelle dichiarate in notifica/fascicolo e verifica la correttezza delle informazioni relative a eventuali successioni e consociazioni.
Le informazioni rilasciate possono essere modificate nelle 48 ore successive. Pertanto il PAPV è definitivo solo dopo 48 ore dal suo rilascio.

Figura 13

In presenza di errori il sistema segnala eventuali anomalie.

Figura 14

L'esito positivo di tutti i controlli comporta il salvataggio dei dati inseriti. Il PAPV si trova ora allo stato rilasciato.
Premendo il tasto sblocca è possibile modificare o cancellare le informazioni registrate nel PAPV entro le 48 ore dal suo rilascio.

Una volta effettuato il rilascio, l'utente invia obbligatoriamente una e-mail o fax di avviso al proprio Organismo di controllo.

STAMPA: è disponibile la funzione "Stampa" che permette la stampa del PAP. Il tasto "Alternativa" va utilizzato per la stampa di PAP complessi. Il tasto "Print" permette la stampa delle singole pagine.

9. SELEZIONI DISPONIBILI PER GLI ODC

Figura 1

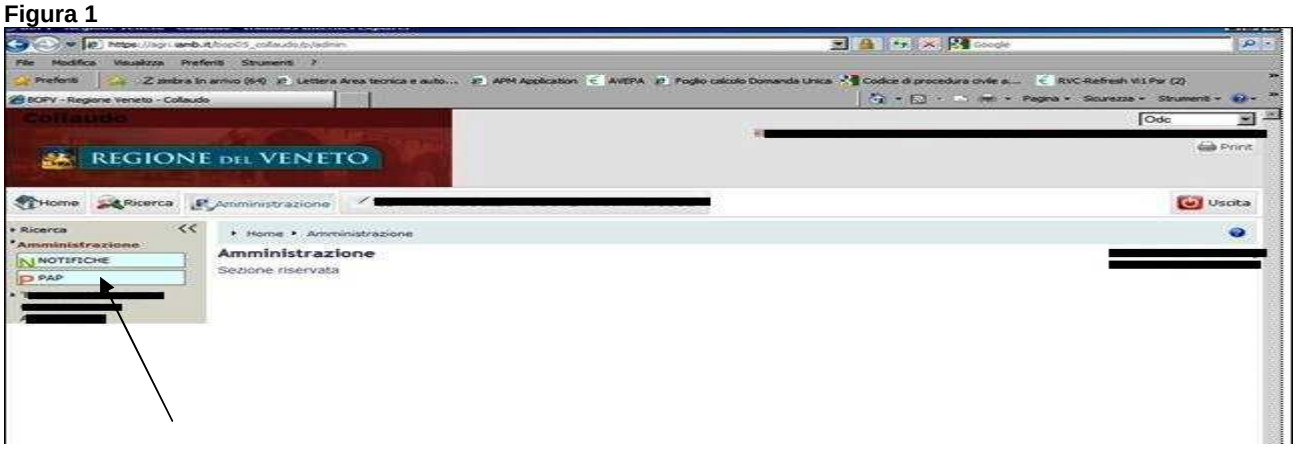

Selezionare la voce PAP.

Figura 2

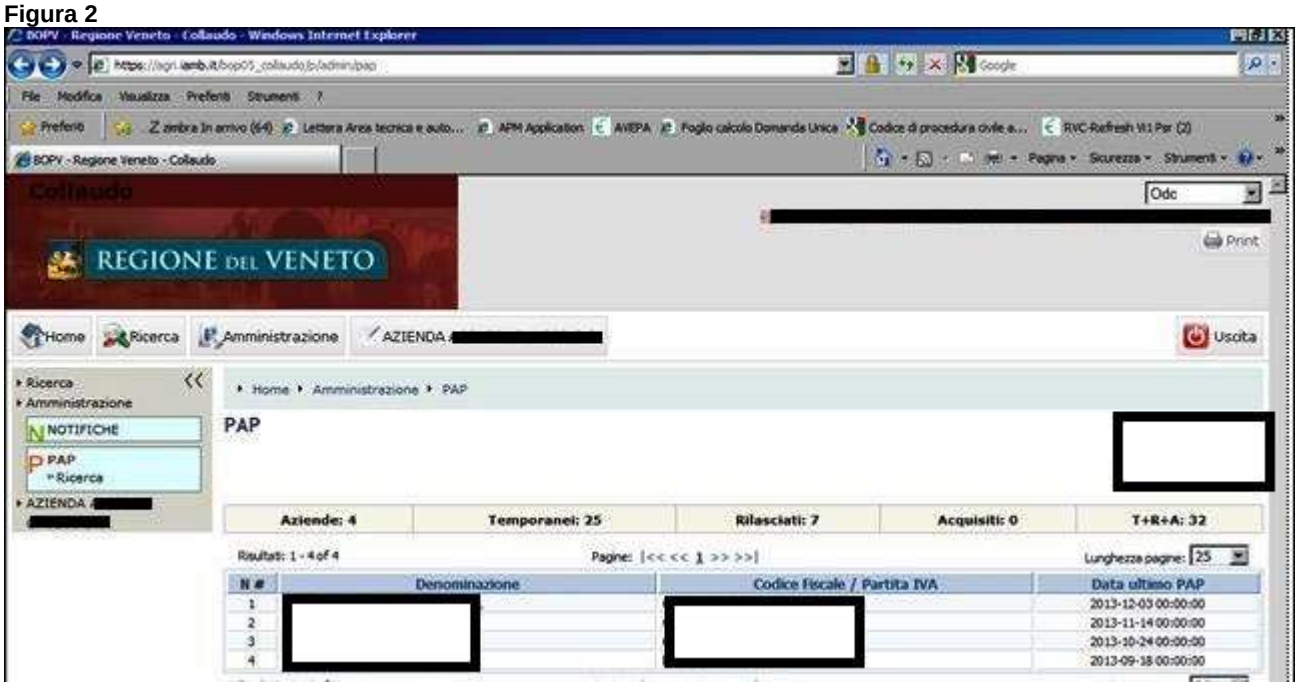

Compare l'elenco dei PAP relativi alle ditte afferenti a quel determinato OdC, ordinati per data di rilascio (sono visibili solo i PAP allo stato "RILASCIATO"). Cliccando sulla denominazione dell'azienda si apre l'elenco di tutti i PAP rilasciati dalla ditta.

Figura 3

Sulla tendina a sinistra è presente il numero di PAP presentati dalla ditta per tipologia (sia allo stato "temporaneo", non visibili dall'Odc, sia allo stato "rilasciato"). Selezionando il genere desiderato sono visualizzati esclusivamente i PAP appartenenti alla categoria desiderata.

Figura 4

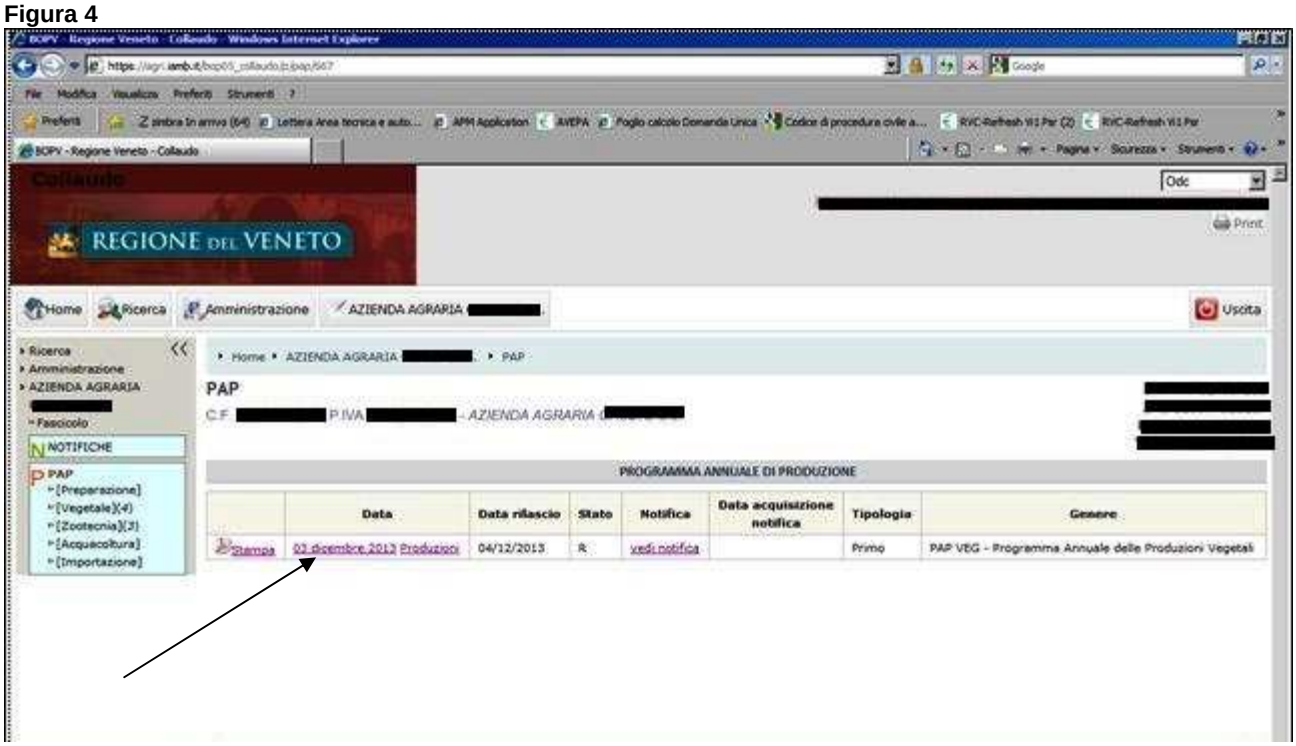

Premendo sulla data è possibile visionare il PAP .

Figura 5

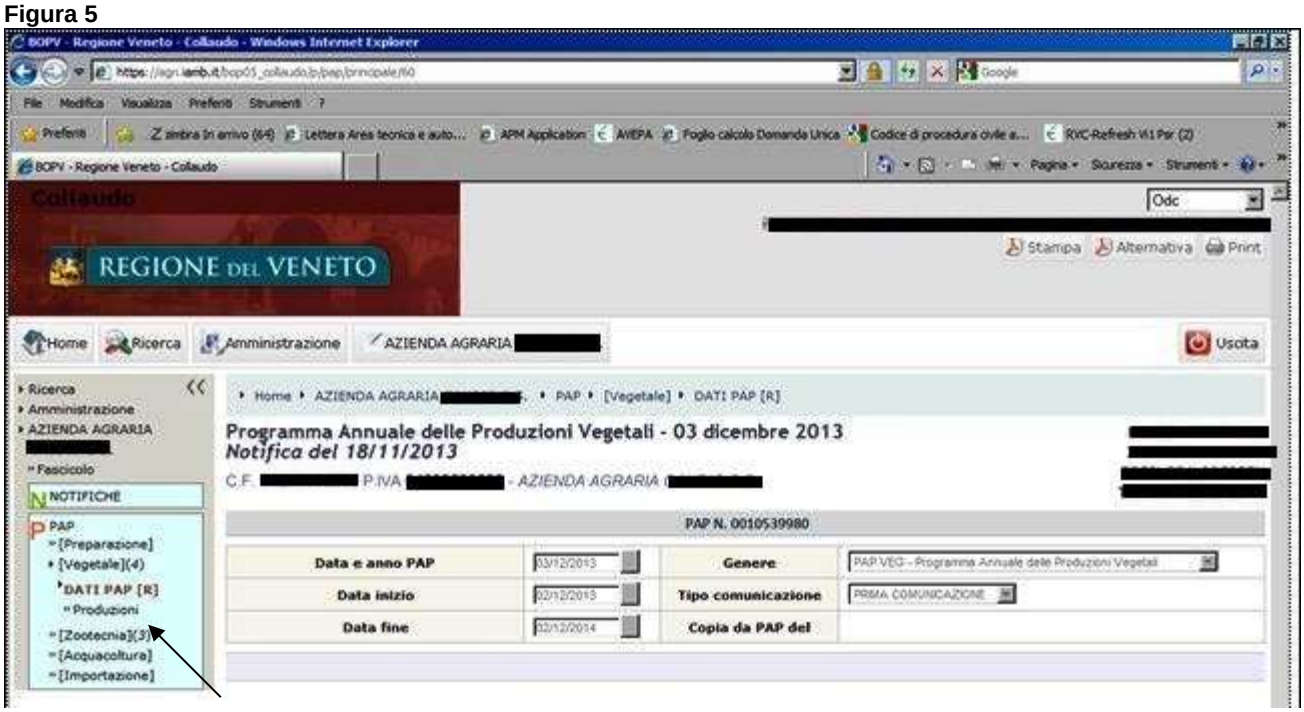

Premere su “Produzioni” per visionare il piano colturale.

Figura 6

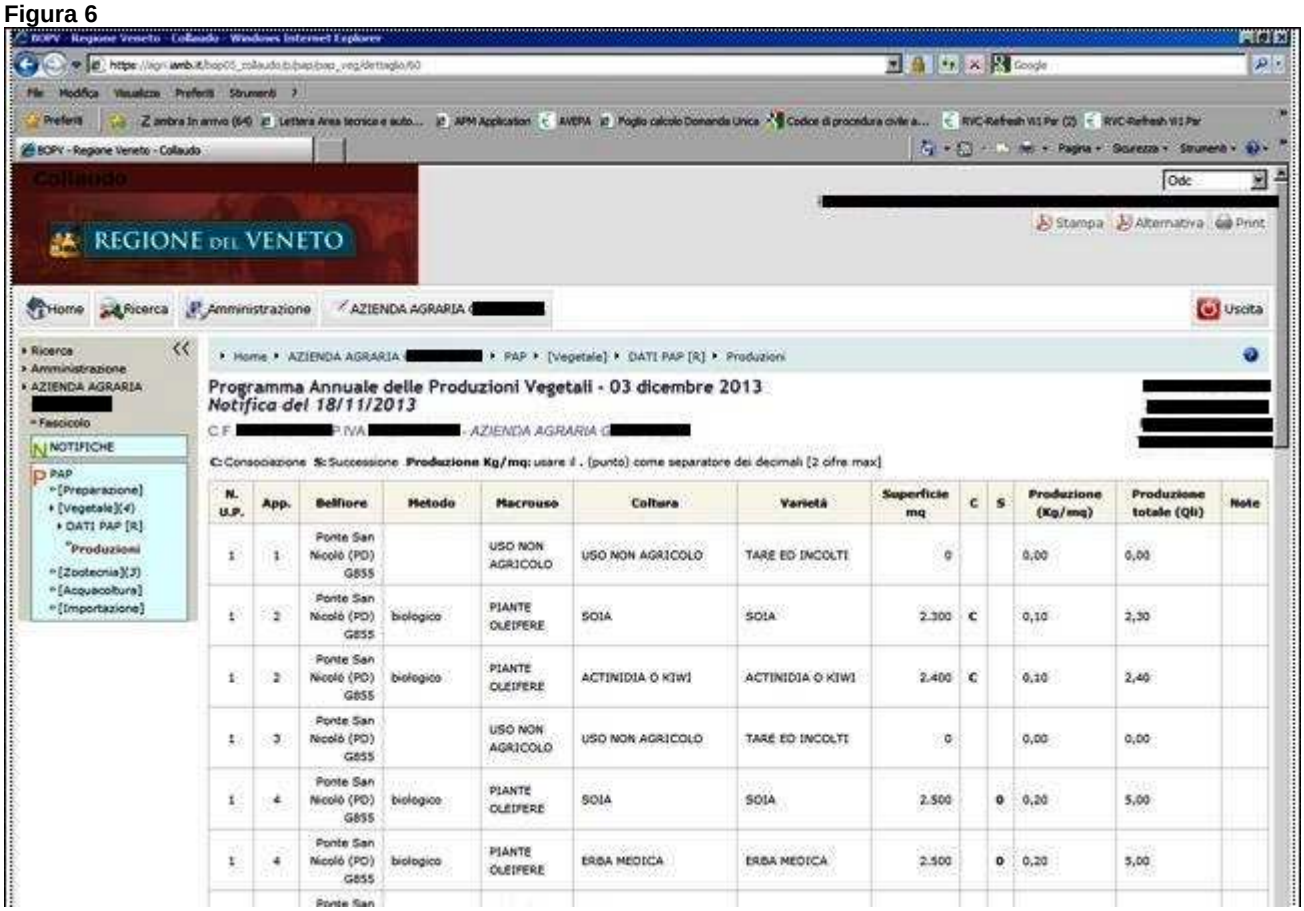

N. U.P.	App.	Bellfiore	Metodo	Macrouso	Coltura	Varietà	Superficie mq	C	S	Produzione (Kg/mq)	Produzione totale (Qli)	Note
1	1	Ponte San Nicolò (PD) G855		USO NON AGRICOLO	USO NON AGRICOLO	TARE ED INCOLTI	0			0,00	0,00	
1	2	Ponte San Nicolò (PD) G855	biologico	PIANTE OLEIFERE	SOIA	SOIA	2.300	C		0,10	2,30	
1	2	Ponte San Nicolò (PD) G855	biologico	PIANTE OLEIFERE	ACTINIDIA O KIWI	ACTINIDIA O KIWI	2.400	C		0,10	2,40	
1	3	Ponte San Nicolò (PD) G855		USO NON AGRICOLO	USO NON AGRICOLO	TARE ED INCOLTI	0			0,00	0,00	
1	4	Ponte San Nicolò (PD) G855	biologico	PIANTE OLEIFERE	SOIA	SOIA	2.500		0	0,20	5,00	
1	4	Ponte San Nicolò (PD) G855	biologico	PIANTE OLEIFERE	ERBA MEDICA	ERBA MEDICA	2.500		0	0,20	5,00	

STAMPA: è disponibile la funzione “STAMPA” che permette la stampa del PAP. Il tasto “ALTERNATIVA” va utilizzato per la stampa di PAP complessi. Il tasto “PRINT” permette di stampare le singole pagine.

10. SELEZIONI DISPONIBILI PER L’AMMINISTRAZIONE

Figura 1

Sono disponibili le medesime funzioni indicate per gli ODC. L’Amministrazione ha la visibilità dei PAP di tutte le ditte sia in stato “TEMPORANEO” sia in stato “RILASCIATO”.

PRODUZIONE BIOLOGICA
Regolamento (CE) n. 834/2007

MANUALE PER LA GESTIONE E LA COMPILAZIONE

DEL

PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE ZOOTECNICA

Approvato con decreto n. 30 dell'11 marzo 2014

INDICE

1. INTRODUZIONE 3
1.1 Premessa..... 3
1.2 Riferimenti normativi 3
1.3 Definizioni e abbreviazioni 3
2. UTENTI..... 5
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE PAPZ..... 5
4. VARIAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PAPZ..... 5
5. VALIDAZIONE DEL PAPZ..... 6
6. RICERCA DEI PAP REGISTRATI IN BOPV 6
7. REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PAPZ IN BOPV..... 8
8. RILASCIO DEL PAPZ..... 13
9. SELEZIONI DISPONIBILI PER GLI ODC 14
10. SELEZIONI DISPONIBILI PER L'AMMINISTRAZIONE..... 17

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il presente Manuale si rivolge a tutti gli operatori qualificati, indicati nell'allegato I del DM 1° febbraio 2012, n. 2049, che necessitano, per i rispettivi ruoli istituzionali ed amministrativi, di uno strumento per la compilazione, presentazione e consultazione dei Programmi annuali di produzione zootecnica (PAPZ) nel sistema informativo autonomo regionale Biobank Open Project Veneto (BOPV).

Con il PAPZ l'operatore, ogni anno, comunica la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari con metodo biologico che intende ottenere nella propria azienda.

1.2 Riferimenti normativi

Tabella 1 – Riferimenti normativi comunitari	Descrizione
Regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007 del Consiglio	relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
Regolamento (CE) 5 settembre 2008, n. 889/2008 della Commissione	recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
Regolamento (CE) 8 dicembre 2008, n. 1235/2008 della Commissione	recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Regolamento (CE) 5 agosto 2009, n. 710/2009 della Commissione	recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

Tabella 2 – Riferimenti normativi italiani	Descrizione
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220	attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico
Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354	disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
Decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n.2049	disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n.18321	disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni

1.3 Definizioni e abbreviazioni

Tabella 3 – Definizioni	Descrizione
Operatore	la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari specifici nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo

Azienda	l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli
Unità di produzione	l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione
Superficie Agricola Utilizzata (SAU)	l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni
Tara	superficie aziendale esclusa dalla SAU
Superficie totale	superficie complessiva dei terreni dell'azienda agricola destinati a colture erbacee e/o legnose agrarie, inclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata e altra superficie occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali ecc. situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda. È compresa la superficie coltivata a funghi in grotte, sotterranei o in appositi edifici
Produzione biologica	l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite dalla regolamentazione comunitaria in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione
Produzione animale	la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti)
Codice allevamento	numero univoco di identificazione attribuito dalla competente azienda sanitaria locale
Gruppo allevamento	indica il tipo di allevamento in relazione alla specie allevata
Specie allevamento	indica la specie allevata
Fascicolo di controllo	l'insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo
Notifica acquisita	notifica protocollata dall'AVEPA
Tabella 4 –Abbreviazione utilizzata	**Nome completo**
AGEA	Agenzia per l'erogazione in agricoltura
Campo obbligatorio	campo la cui mancata compilazione vieta il proseguimento dell'operazione che si sta svolgendo e il salvataggio dei dati
CUAA	Codice univoco azienda agricola (codice fiscale della ditta)
MIPAAF	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
OdC	Organismo di controllo
SUA	Sportello unico agricolo dell'AVEPA
UP	Unità produttiva

2. UTENTI

FUNZIONI	AVEPA	REGIONE	ODC	OPERATORE
Compilazione PAPV				X
Modifica PAPV				X
Consultazione PAPV	X	X	X	X
Conformità PAPV			X	

Devono registrare il PAPZ in BOPV solo gli operatori che hanno costituito il fascicolo aziendale o che hanno la sede legale nel Veneto. Non devono registrare il PAPZ in BOPV gli operatori che hanno delle unità produttive nel Veneto, ma con sede legale o fascicolo aziendale in un'altra Regione.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE PAPZ

Il PAPZ deve essere registrato in BOPV entro il **31 gennaio** di ciascun anno e si riferisce al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Nel caso di notifica di inizio attività, il PAPZ va presentato entro **30 giorni** dalla data di acquisizione della stessa da parte dell'AVEPA. In questo caso il periodo di validità decorre dalla data di acquisizione della notifica sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di rilascio del PAPV in BOPV.

Il PAPZ è sempre riferito all'ultima notifica che si trova allo stato "ACQUISITA". Non potrà essere registrato, pertanto, in BOPV il PAPZ relativo ad una notifica allo stato "RILASCIATA" o non idonea/non valida.

Al termine della registrazione, dopo il rilascio, l'operatore comunica tramite e-mail o fax al proprio OdC l'avvenuta compilazione.

4. VARIAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PAPZ

Le informazioni contenute nel PAPZ si considerano invariate per l'intero anno se non intervengono nuove comunicazioni.

Nel caso di variazione di dati importati direttamente dalla notifica, come le unità di produzioni (aumento o diminuzione), il codice allevamento, il gruppo, la specie, il tipo di produzione e il metodo produttivo, l'aggiornamento del PAPZ deve essere preceduto dalla presentazione di una notifica di variazione.

Si ricorda che sono soggette all'imposta di bollo solo le notifiche per le variazioni previste dall'allegato III del Decreto ministeriale 1° febbraio 2012.
Le notifiche presentate per variazioni non rientranti nell'allegato III, non sono soggette all'imposta di bollo e seguono la seguente procedura:

1) dopo l'aggiornamento del fascicolo aziendale, la ditta direttamente o tramite soggetto mandatario o delegato, registra in BOPV la notifica di variazione indicando come motivo di variazione "modifica dati anagrafici e da fascicolo";
2) una volta rilasciata la notifica, la ditta invia al SUA territorialmente competente una e-pec per comunicare l'avvenuto rilascio.(gli indirizzi mail a cui fare riferimento sono riportati nel sito http://www.avepa.it – settori di intervento – agricoltura biologica – documenti). In questa comunicazione, che deve essere firmata, dal rappresentante legale, la ditta riporta la propria denominazione sociale, il CUAA, il numero della notifica rilasciata, la data di rilascio e la descrizione della variazione apportata;
3) il SUA verifica che la variazione rientri tra quelle esenti da imposta di bollo e provvede ad acquisire e protocollare in BOPV la notifica che viene, quindi, stampata. Alla stampa viene allegata copia della comunicazione inviata per e-mail.

Il PAPZ di variazione deve essere presentato entro **30 giorni** dalla data di acquisizione della notifica di variazione da parte dell'AVEPA.
Il periodo di validità decorre dalla data di acquisizione della notifica sino al 31 dicembre dell'anno in corso. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di rilascio del PAPV in BOPV.

Per le seguenti variazioni previste all'articolo 4 del Decreto ministeriale del 9 agosto 2012:

a) cambio di razza allevata;
b) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità prodotte nel caso di operatori con un numero di animali superiori a 30 UBA/UP. L'aumento o la diminuzione devono essere pari o superiore al 30%;
c) aumento o diminuzione del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiori a 150. L'aumento o la diminuzione devono essere pari o superiore al 30%;

che non comportano la presentazione di una notifica di variazione, l'operatore deve aggiornare il PAPZ entro 30 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di rilascio del PAPZ in BOPV.

5. VALIDAZIONE DEL PAPZ

Il PAPZ è destinato all'OdC indicato dall'operatore nella notifica.
L'OdC, come previsto all'articolo 5 del Decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321, durante le proprie visite ispettive verifica le informazioni contenute nel PAPZ e ne attesta la conformità in BOPV.

Se durante i controlli istituzionali dell'AVEPA, emergessero delle discordanze tra quanto indicato nel PAPZ e quanto accertato in campo, le difformità dovranno essere comunicate all'OdC responsabile e, per conoscenza, alla sede centrale dell'AVEPA.

6. RICERCA DEI PAP REGISTRATI IN BOPV

Dal sito dell'AVEPA (http://www.avepa.it/) si accede al portale BOPV selezionando la voce "Accesso agli applicati AVEPA" in basso a destra. Digitare Utente e Password assegnati al momento dell'abilitazione in BOPV. Cliccando sulla denominazione dell'azienda si apre la seguente schermata:

Figura 1

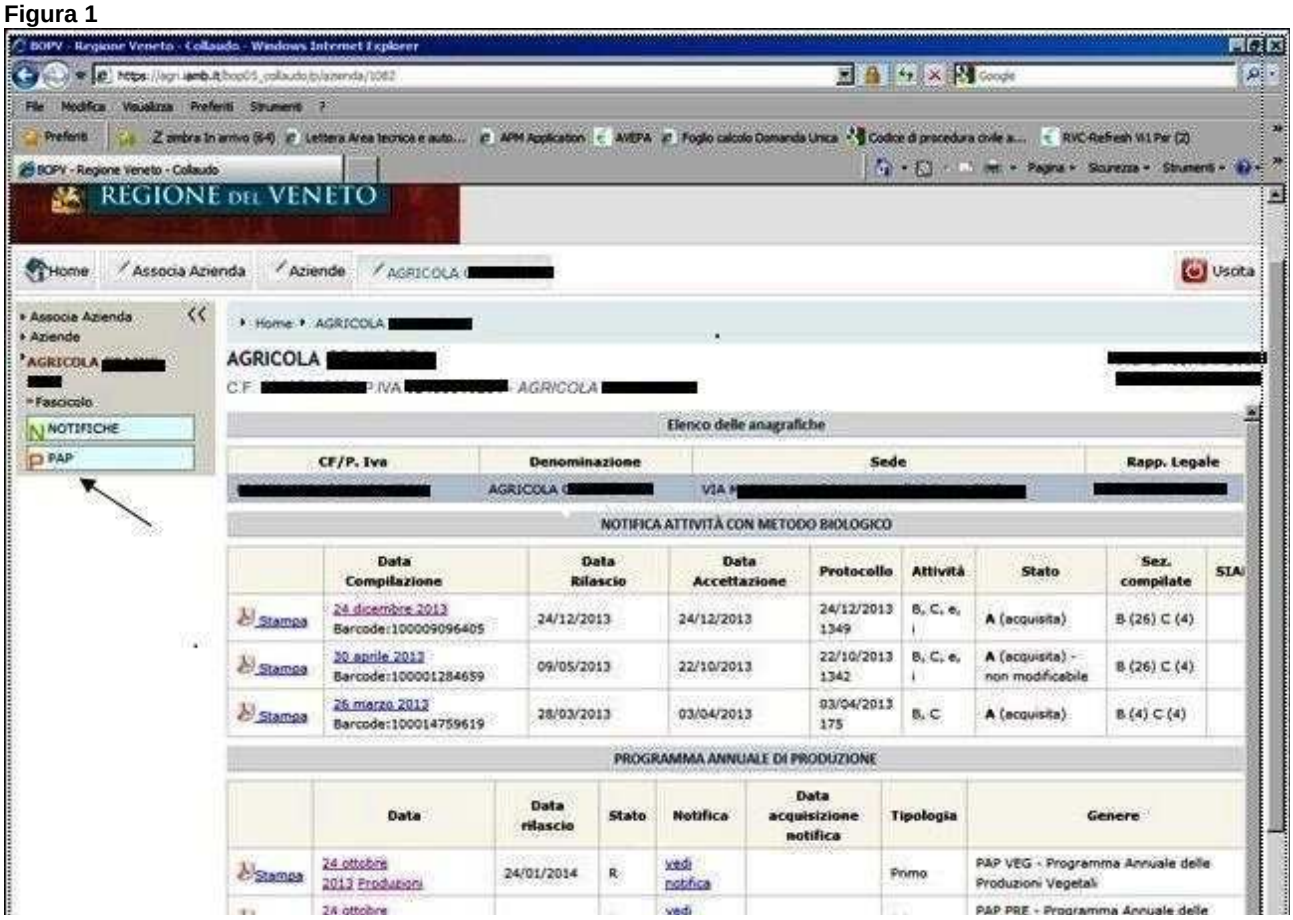

Nella schermata sono elencati le notifiche e gli eventuali PAP già presentati dalla ditta.
Premere sulla voce PAP.

Figura 2

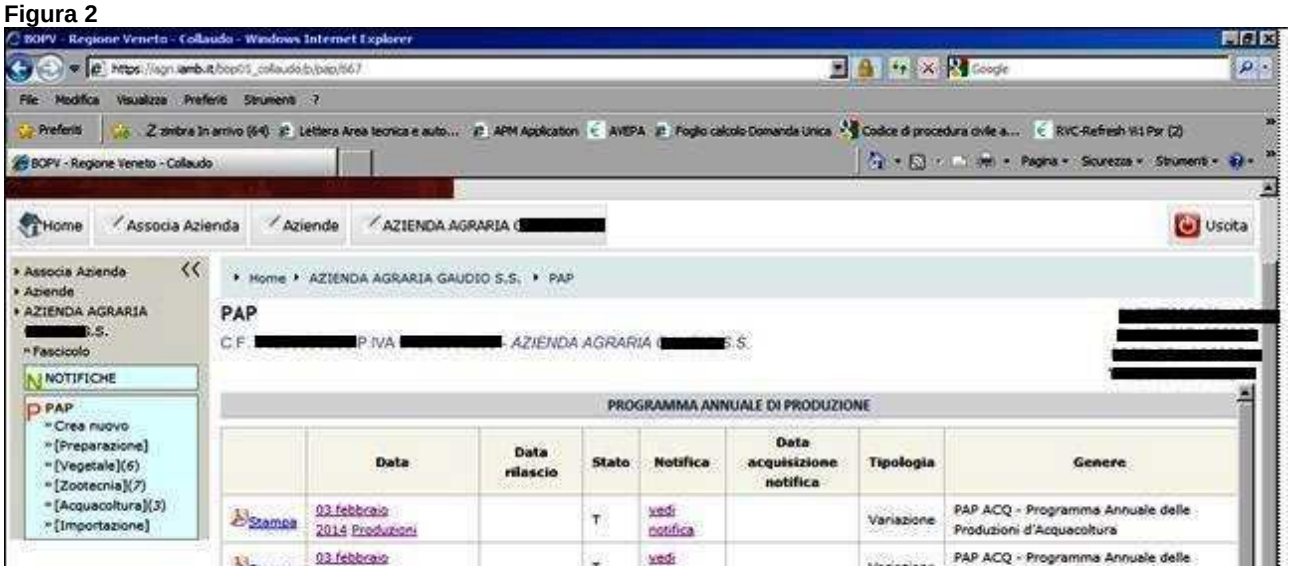

Selezionando l'attività si evidenziano tutti i PAP relativi all'attività selezionata presentati dalla ditta, con l'indicazione dello stato in cui gli stessi si trovano:
R = stato rilasciato, modificabile entro le 48 ore;

T = stato temporaneo, modificabile.

Figura 3

Cliccando sulla data si apre il PAPZ precedentemente inserito.
R = stato rilasciato, modificabile entro le 48 ore;
T = stato temporaneo, modificabile.

7. REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PAPZ IN BOPV

Figura 4

Selezionare la voce “Crea nuovo” sia nel caso di prima comunicazione, sia nel caso di variazione successiva.

Figura 5

Data e anno PAP: indica la data di presentazione del PAPZ. Non è digitabile;

Data inizio: indica la data di inizio validità del PAPZ. In genere la data sarà 1/1 dell’anno in corso. Nel caso di nuovo operatore o di variazione dovrà essere impostata la data di acquisizione della notifica (di inizio attività o di variazione) da parte dell’AVEPA o la data in cui è avvenuta l’eventuale variazione nel caso di sola modifica del PAPZ;

Data fine: indica la data di fine validità del PAPZ. La data è sempre il 31/12 dell’anno in corso;

Genere: scegliere la voce “PAP ZOO”. Non è digitabile;

Tipo comunicazione: cliccare su “Prima comunicazione” o “Variazioni successive” a seconda che si tratti di un primo PAPZ o di un PAPZ di variazione. Le variazioni sono riferite all’anno civile in corso;

Copia del PAP: importa i dati contenuti nei PAPZ precedenti, qualora non siano stati modificati da una successiva notifica di variazione. Il campo è pre-impostato non modificabile;

Aggiungi PAP: compilati tutti i campi sopra indicati premere il tasto “Aggiungi PAP”.

Figura 6

Modifica: permette di correggere eventuali errori commessi nella compilazione dei campi indicati nella figura. Dopo aver corretto il dato errato premere il tasto modifica;

Cancella: permette di cancellare il PAPZ se si trova allo stato “TEMPORANEO” ” o se rilasciato nelle 48 ore;

Ricarica dettagli: permette di cancellare tutti i campi compilati nella maschera successiva;

Rilascia: permette il rilascio del PAPZ una volta terminata la compilazione dei dati produttivi;

Per passare alla maschera successiva premere la voce “Produzioni” che compare sulla tendina a sinistra.

Figura 7

Cliccare sulla pennetta per compilare la singola riga.
L'immagine sotto la pennetta permette di duplicare la riga se necessario.

Figura 8

1) **Unità di produzione**: il dato è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. La variazione dell'unità di produzione richiede la preventiva presentazione di una notifica di variazione;

2) **Cod. allevamento**; il dato è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. La variazione del codice di allevamento richiede la preventiva presentazione di una notifica di variazione;

3) **Gruppo**: il dato è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. La variazione del gruppo richiede la preventiva presentazione di una notifica di variazione;

4) **Specie**: il dato è importato dalla notifica, pre-impostato, non modificabile. La variazione della specie richiede la preventiva presentazione di una notifica di variazione;

5) **Tipo di produzione**: il dato è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. La variazione del tipo di produzione richiede la preventiva presentazione di una notifica di variazione;

6) **Metodo**: il dato è importato dalla notifica, pre-impostato, non modificabile;

7) **Consistenza capi:** il dato è importato dalla notifica, pre-impostato, modificabile in base alla presunta consistenza media dell'anno in corso;

8) **N. cicli produttivi:** campo obbligatorio, il dato è modificabile, indica il numero di cicli previsti nel corso dell'anno per le specie la cui vita produttiva è inferiore all'anno. Per le specie la cui vita produttiva è superiore ad un anno inserire il numero 1;

9) **Prodotti previsti:** il dato è editabile con inserimento obbligatorio. Indicare se si tratta di animali vivi o prodotti animali. Nel caso di prodotti animali indicare il tipo di prodotto. E' necessario duplicare la riga nel caso di produzione mista;

10) **Unità di misura:** campo obbligatorio, indica l'unità di misura (numero di capi, litri, chilogrammi, etc..) per la misurazione della quantità di prodotto;

Figura 9

11) **Quantità:** campo obbligatorio, indica la stima, espressa nella relativa unità di misura della quantità di prodotto ottenibile nella singola unità di produzione. Nel caso gli animali non destinati alla produzione, indicare a zero la quantità;

12) **Note (razza)**: in questo spazio va/vanno inserita/e obbligatoriamente la/le razze;

13) **Conferma dati**: permette il salvataggio dei dati inseriti.

Figura 10

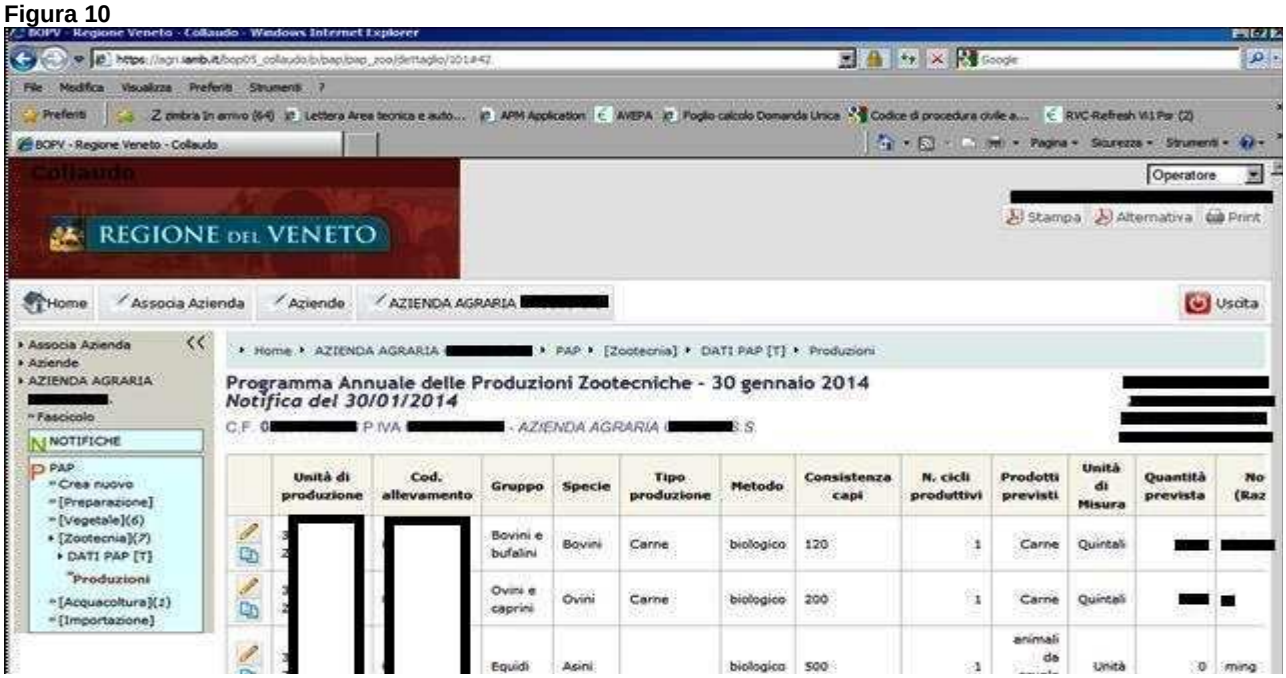

Una volta inserite tutte le informazioni richieste con il dettaglio delle produzioni si deve tornare alla schermata iniziale cliccando su “Dati PAP”.

8. RILASCIO DEL PAPZ

Figura 11

Premere il tasto rilascia.

Figura 12

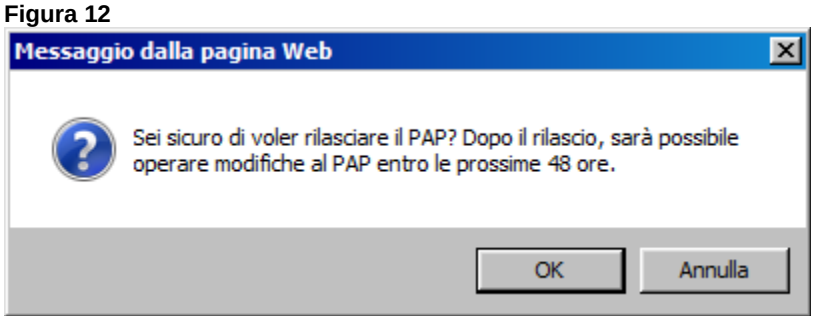

Compare il massaggio indicato. Dato l’OK, il sistema controlla che tutti i campi obbligatori siano stati compilati dall’utente.

Le informazioni rilasciate possono essere modificate nelle 48 ore successive. Pertanto il PAPZ è definitivo solo dopo 48 ore dal suo rilascio.

Figura 13

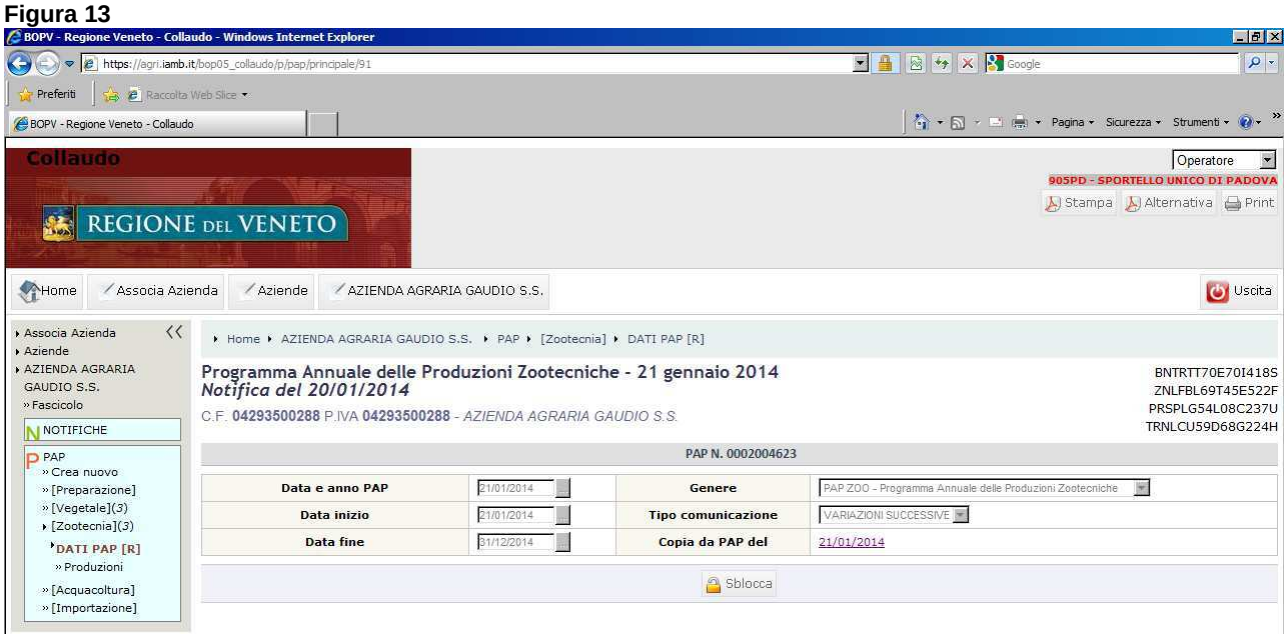

L'esito positivo di tutti i controlli comporta il salvataggio dei dati inseriti. IL PAPZ si trova ora allo stato rilasciato.
Premendo il tasto sblocca è possibile modificare le informazioni registrate nel PAPZ entro le 48 ore dal suo rilascio.

Una volta effettuato il rilascio, l'utente invia obbligatoriamente una e-mail o fax di avviso al proprio Organismo di controllo.

STAMPA: è disponibile la funzione "Stampa" che permette la stampa del PAP. Il tasto "Alternativa" va utilizzato per la stampa di PAP complessi. Il tasto "Print" permette la stampa delle singole pagine.

9. SELEZIONI DISPONIBILI PER GLI ODC

Figura 1

Selezionare la voce PAP

Figura 2

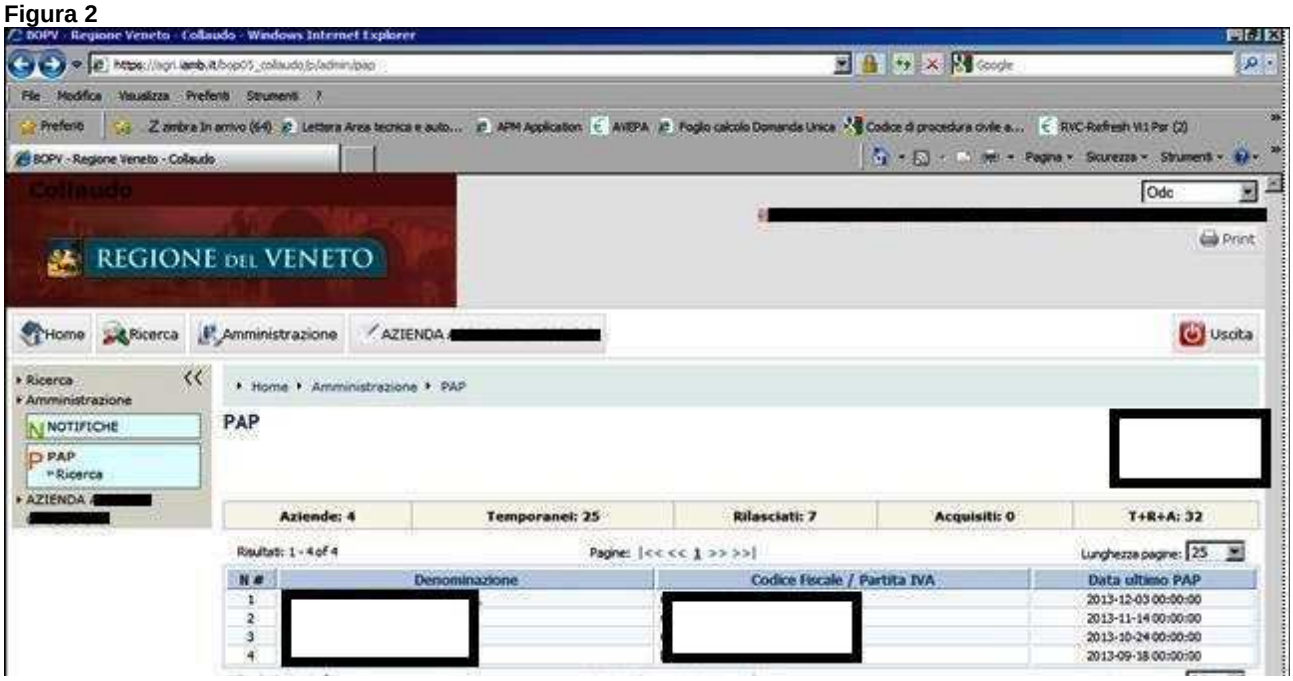

Compare l'elenco dei PAP relativi alle ditte afferenti a quel determinato OdC, ordinati per data di rilascio (sono visibili solo i PAP allo stato "RILASCIATO"). Cliccando sulla denominazione dell'azienda si apre l'elenco di tutti i PAP rilasciati dalla ditta.

Figura 3

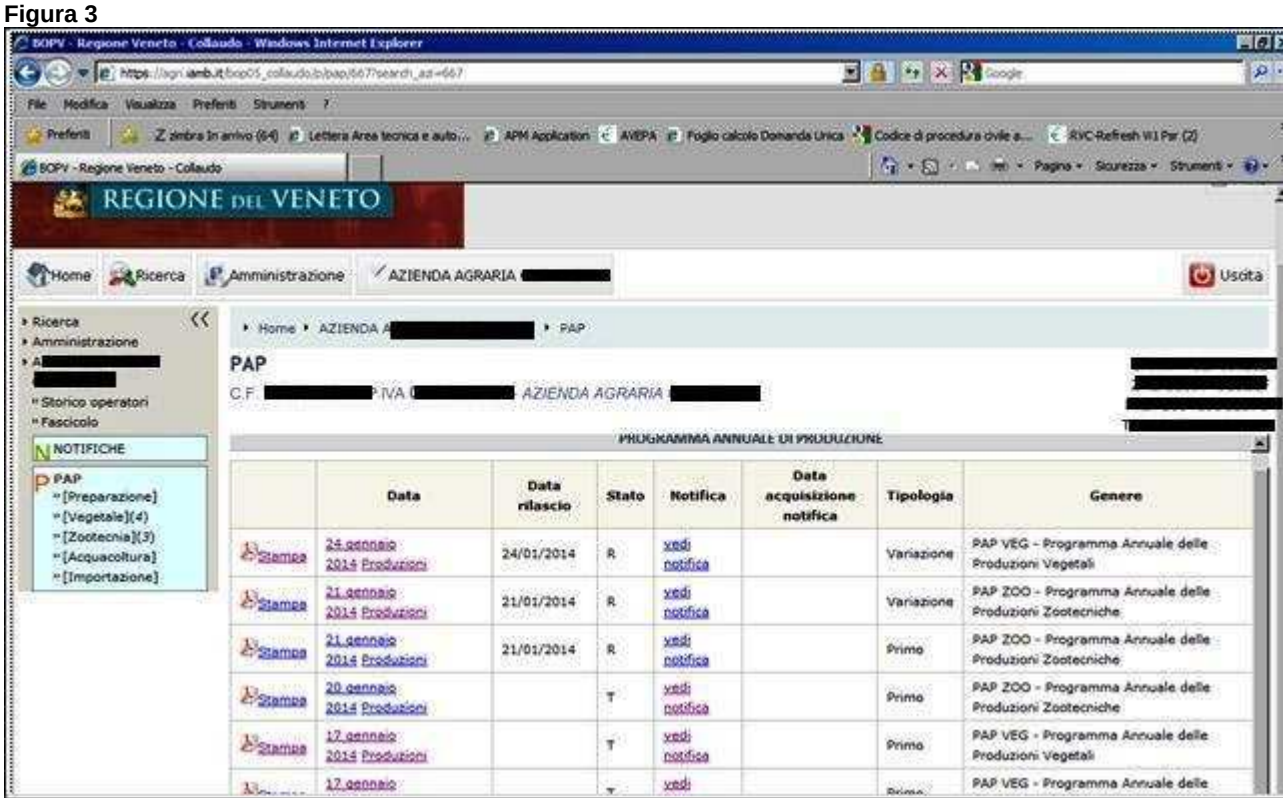

Sulla tendina a sinistra è presente il numero di PAP presentati dalla ditta per tipologia (sia allo stato "temporaneo", non visibili dall'Odc, sia allo stato "rilasciato"). Selezionando il genere desiderato sono visualizzati esclusivamente i PAP appartenenti alla categoria desiderata.

Figura 4

Premendo sulla data è possibile visionare il PAP.

Figura 5

Premere su "Zootecnia" per visionare i dati produttivi inseriti dall'operatore.

Figura 6

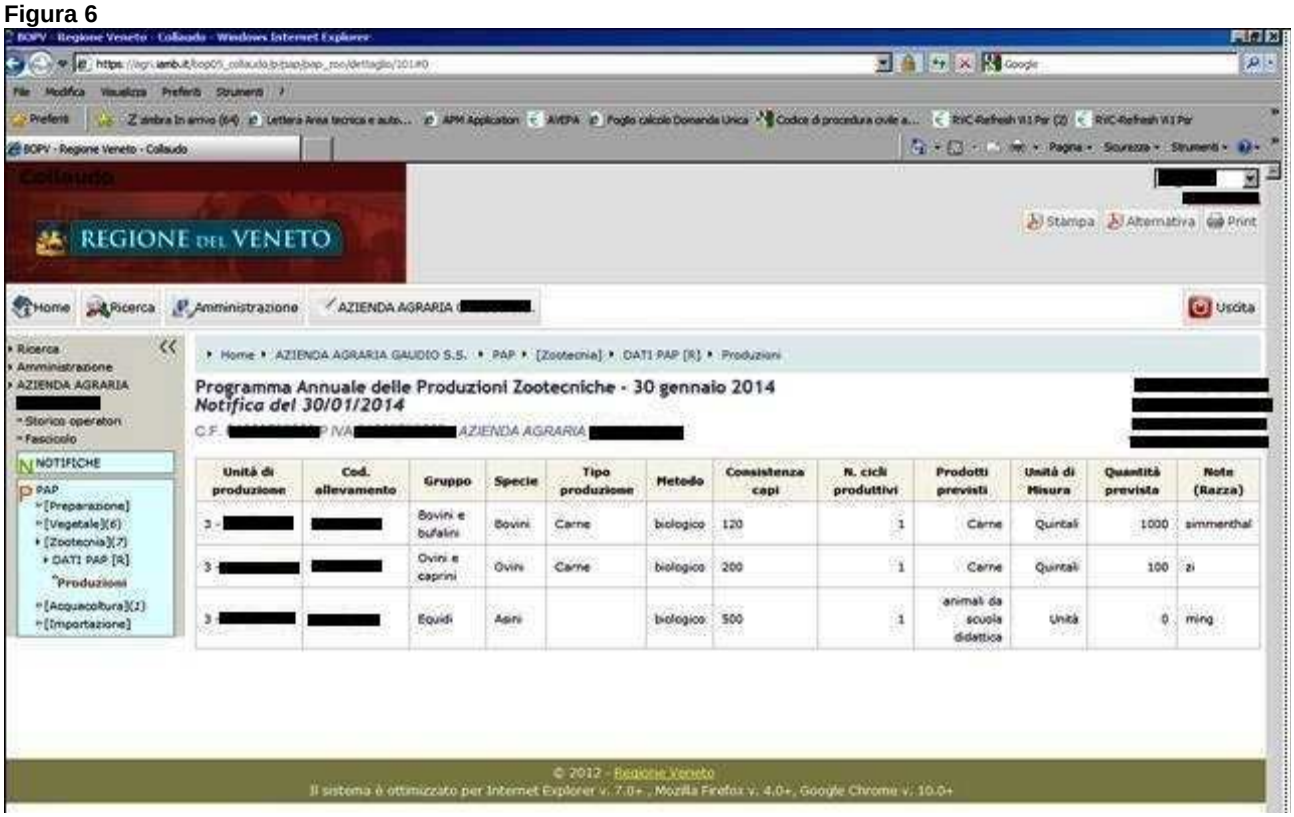

Unità di produzione	Cod. allevamento	Gruppo	Specie	Tipo produzione	Metodo	Consistenza capi	N. cicli produttivi	Prodotti previsti	Unità di Misura	Quantità prevista	Note (Razza)
3 - [redacted]	[redacted]	Bovini e bufalini	Bovini	Carne	biologico	120	1	Carne	Quintali	1000	simmenthal
3 - [redacted]	[redacted]	Ovini e caprini	Ovini	Carne	biologico	200	1	Carne	Quintali	100	zi
3 - [redacted]	[redacted]	Equidi	Asini		biologico	500	1	animali da scuola didattica	Unità	0	ming

STAMPA: è disponibile la funzione “STAMPA” che permette la stampa del PAP. Il tasto “ALTERNATIVA” va utilizzato per la stampa di PAP complessi. Il tasto “PRINT” permette di stampare le singole pagine.

10. SELEZIONI DISPONIBILI PER L’AMMINISTRAZIONE

Figura 1

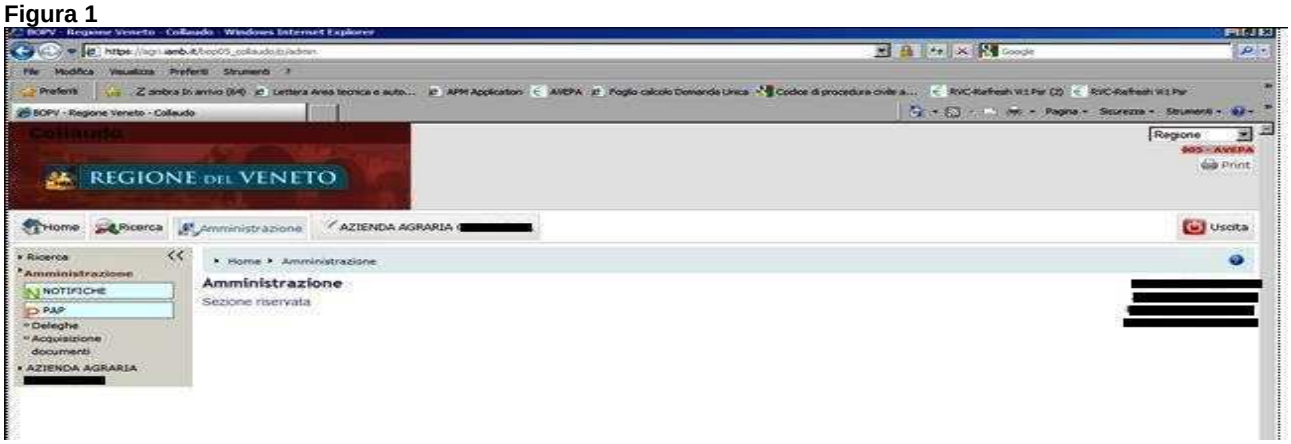

Sono disponibili le medesime funzioni indicate per gli ODC. L’Amministrazione ha la visibilità dei PAP di tutte le ditte sia in stato “TEMPORANEO” sia in stato “RILASCIATO”.

PRODUZIONE BIOLOGICA
Regolamento (CE) n. 834/2007

MANUALE PER LA GESTIONE E LA COMPILAZIONE

DEL

PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE D'ACQUACOLTURA

Approvato con decreto n. 30 dell11 marzo 2014

INDICE

1. INTRODUZIONE 3
1.1 Premessa 3
1.2 Riferimenti normativi 3
1.3 Definizioni e abbreviazioni 3
2. UTENTI 4
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE PAPA 5
4. VARIAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PAPA 5
5. VALIDAZIONE DEL PAPA 6
6. RICERCA DEI PAP REGISTRATI IN BOPV 6
7. REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PAPA IN BOPV 8
8. RILASCIO DEL PAPA 12
9. SELEZIONI DISPONIBILI PER GLI ODC 14
10. SELEZIONI DISPONIBILI PER L'AMMINISTRAZIONE 17

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il presente Manuale si rivolge a tutti gli operatori qualificati, indicati nell'Allegato I del DM 1 febbraio 2012, n. 2049, che necessitano, per i rispettivi ruoli istituzionali ed amministrativi, di uno strumento per la compilazione, presentazione e consultazione dei Programma Annuale delle Produzioni d'Acquacoltura (PAPA) nel sistema informativo autonomo regionale Biobank Open Project Veneto (BOPV).

Con il PAPA l'operatore, ogni anno, comunica la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d'acquacoltura con metodo biologico che intende ottenere nella propria azienda.

1.2 Riferimenti normativi

Tabella 1 – Riferimenti normativi comunitari	Descrizione
Regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007 del Consiglio	relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
Regolamento (CE) 5 settembre 2008, n. 889/2008 della Commissione	recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
Regolamento (CE) 8 dicembre 2008, n. 1235/2008 della Commissione	recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Regolamento (CE) 5 agosto 2009, n. 710/2009 della Commissione	recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

Tabella 2 – Riferimenti normativi italiani	Descrizione
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220	attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico
Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354	disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
Decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049	Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
Decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321	Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni

1.3 Definizioni e abbreviazioni

Tabella 3 – Definizioni	Descrizione
Operatore	la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunitari specifici nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo.
Azienda	l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli
Unità di produzione	l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di

	produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione
Produzione biologica	l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite dalla regolamentazione comunitaria in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione
Acquacoltura	la definizione che figura nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca
Ciclo di produzione acquacoltura	nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita fino alla raccolta
Codice ASL Stalla	numero univoco di identificazione attribuito dalla competente azienda sanitaria locale
Dettaglio specie	Indica la specie allevata
Tipo di impianto	Indica il tipo di impianto(vasche, gabbie, bacini o aree) in relazione all'ubicazione dell'impianto
Fascicolo di controllo	l'insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo
Notifica acquisita	notifica protocollata dall'AVEPA
Tabella 4 –Abbreviazione utilizzata	**Nome completo**
AGEA.	Agenzia per l'erogazione in agricoltura
Campo obbligatorio	campo la cui mancata compilazione vieta il proseguimento dell'operazione che si sta svolgendo e il salvataggio dei dati
CUAA	Codice univoco azienda agricola
MIPAAF	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
SUA	Sportello unico agricolo dell'AVEPA
OdC	Organismo di controllo
U.P.	Unità produttiva

2. UTENTI

FUNZIONI	**AVEPA**	**REGIONE**	**ODC**	**OPERATORE**
Compilazione PAPA				**X**
Modifica PAPA				**X**
Consultazione PAPA	**X**	**X**	**X**	**X**
Verifica PAPA	**X**	**X**	**X**	

Devono registrare il PAPA in BOPV solo gli operatori che hanno costituito il fascicolo aziendale o che hanno la sede legale nel Veneto. Non devono registrare il PAPA in BOPV gli operatori che hanno delle unità produttive nel Veneto, ma con sede legale o fascicolo aziendale in un'altra Regione.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE PAPA

Il PAPA deve essere registrato in BOPV entro il **31 gennaio** di ciascun anno e si riferisce al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di notifica di inizio attività il PAPA va presentato entro **30 giorni** dalla data di acquisizione della stessa da parte dell'AVEPA. In questo caso il periodo di validità decorre dalla data di acquisizione della notifica sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Ai fini del rispetto del termine, per gli anni successivi al 2014, fa fede la data di rilascio del PAPA in BOPV.

Il PAPA è sempre riferito all'ultima notifica che si trova allo stato "ACQUISITA". Non potrà essere registrato, pertanto, in BOPV il PAPA relativo ad una notifica allo stato "RILASCIATA" o non idonea/non valida.

Al termine della registrazione, dopo il rilascio, l'operatore comunica tramite e-mail o fax al proprio OdC l'avvenuta compilazione.

4. VARIAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PAPA

Le informazioni contenute nel PAPA si considerano invariate per l'intero anno se non intervengono nuove comunicazioni.

Nel caso di variazione di dati importati direttamente dalla notifica, come le unità di produzioni (aumento o diminuzione), il codice di allevamento, il macrouso/dettaglio specie, il tipo di impianto, il metodo produttivo e le dimensione dell'impianto e capacità produttiva. l'aggiornamento del PAPA deve essere preceduto dalla presentazione di una notifica di variazione.

Si ricorda che sono soggette all'imposta di bollo solo le notifiche presentate per le variazioni previste dall'allegato III del Decreto ministeriale 1° febbraio 2012.
Le notifiche presentate per variazioni non rientranti nell'allegato III, non sono soggette all'imposta di bollo e seguono la seguente procedura:

1) dopo l'aggiornamento del fascicolo aziendale, la ditta direttamente o tramite soggetto mandatario o delegato, registra in BOPV la notifica di variazione indicando come motivo di variazione "modifica dati anagrafici e da fascicolo";
2) una volta rilasciata la notifica, la ditta invia al SUA territorialmente competente una e-pec per comunicare l'avvenuto rilascio(gli indirizzi mail a cui fare riferimento sono riportati nel sito http://www.avepa.it – settori di intervento – agricoltura biologica – documenti). In questa comunicazione, che deve essere firmata, dal rappresentante legale, la ditta riporta la propria denominazione sociale, il CUAA, il numero della notifica rilasciata, la data di rilascio e la descrizione della variazione apportata;

3) il SUA verifica che la variazione rientri tra quelle esenti da imposta di bollo e provvede ad acquisire e protocollare in BOPV la notifica che viene, quindi, stampata. Alla stampa viene allegata copia della comunicazione trasmessa per e-mail.

Il PAPA deve essere presentato entro **30 giorni** dalla data di acquisizione della notifica stessa da parte dell'AVEPA. Il periodo di validità decorre dalla data di acquisizione della notifica sino al 31 dicembre dell'anno in corso. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di rilascio del PAPA in BOPV.

Per le seguenti variazioni previste all'articolo 4 del Decreto ministeriale 9 agosto 2012:

a) aumento o diminuzione superiore al 30% delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superano le 20 tonnellate

qualora non vi sia una variazione della capacità produttiva dell'impianto che richiede una notifica di variazione, (come ad es. l'aumento o la riduzione del volume dell'impianto), l'operatore deve aggiornare il PAPA entro 30 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di rilascio del PAPA in BOPV.

5. VALIDAZIONE DEL PAPA

Il PAPA è destinato all'OdC indicato dall'operatore nella notifica.
L'OdC, come previsto all'articolo 5 del Decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321, durante le proprie visite ispettive verifica le informazioni contenute nel PAPA e ne attesta la conformità in BOPV.
Se durante i controlli istituzionali dell'AVEPA, emergessero delle discordanze tra quanto indicato nel PAPA e quanto presente nella notifica o accertato in campo, le difformità dovranno essere comunicate all'OdC responsabile e, per conoscenza, alla sede centrale dell'AVEPA.

6. RICERCA DEI PAP REGISTRATI IN BOPV

Dal sito dell'AVEPA (http://www.avepa.it/) si accede al portale BOPV selezionando la voce "Accesso agli applicati AVEPA" in basso a destra. Quindi è necessario digitare Utente e Password assegnati al momento dell'abilitazione. Cliccando sulla denominazione dell'azienda si apre la seguente schermata:

Figura 1

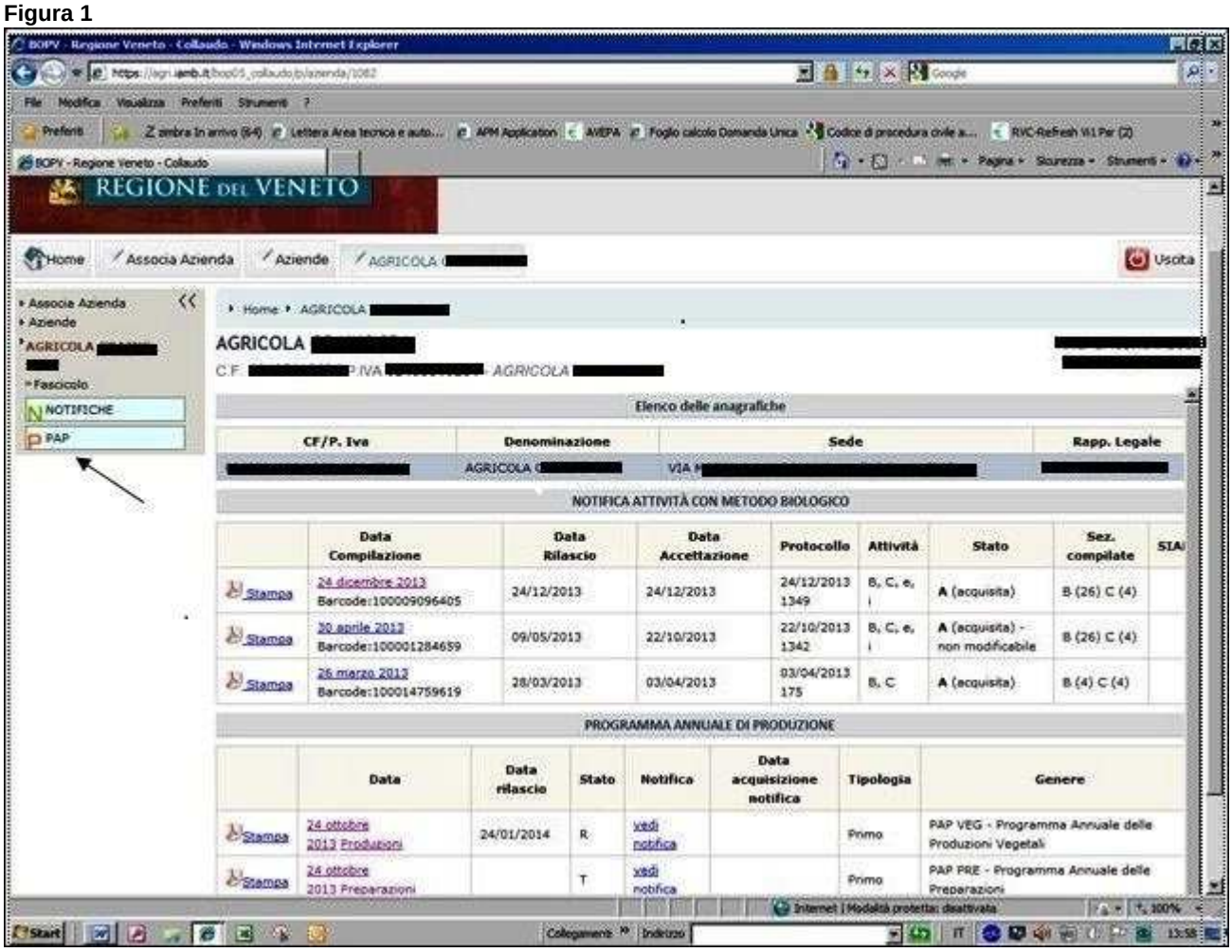

Nella schermata sono elencati le notifiche e gli eventuali PAP già presentati dalla ditta.
Premere sulla voce PAP.

Figura 2

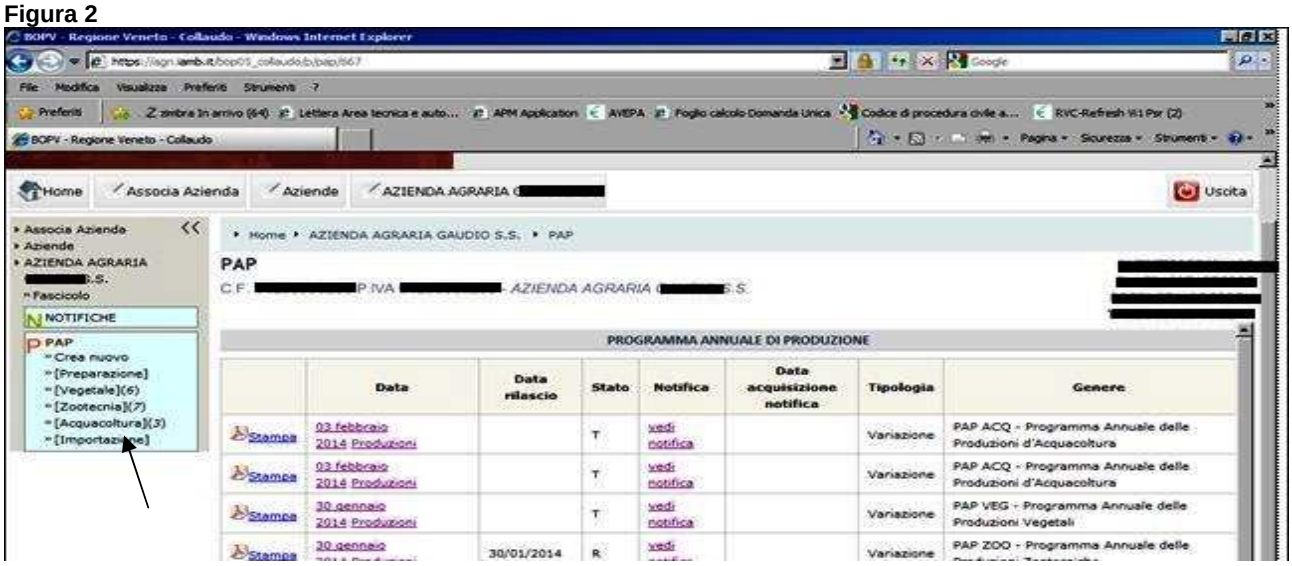

Selezionando l'attività si evidenziano tutti i PAP relativi all'attività selezionata presentati dalla ditta, con l'indicazione dello stato in cui gli stessi si trovano:
R = stato rilasciato, modificabile entro le 48 ore;
T = stato temporaneo, modificabile.

Figura 3

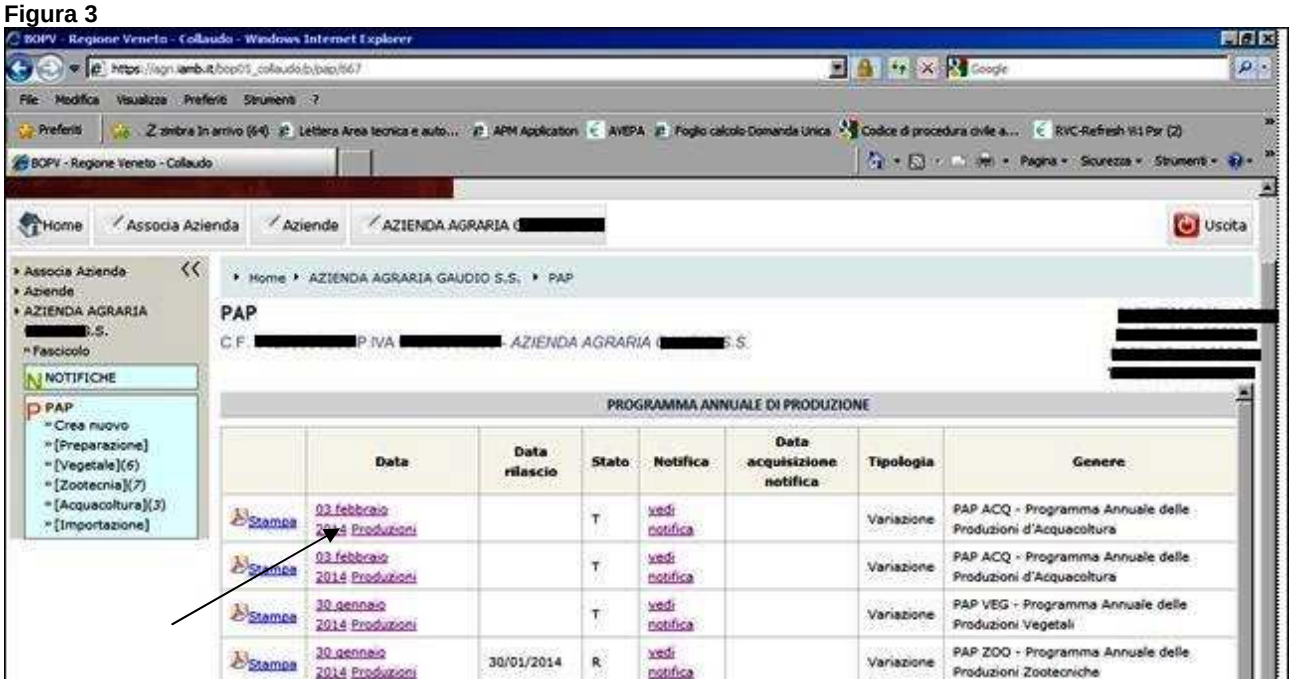

Cliccando sulla data si apre il PAPA precedentemente inserito.

7. REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PAPA IN BOPV

Figura 4

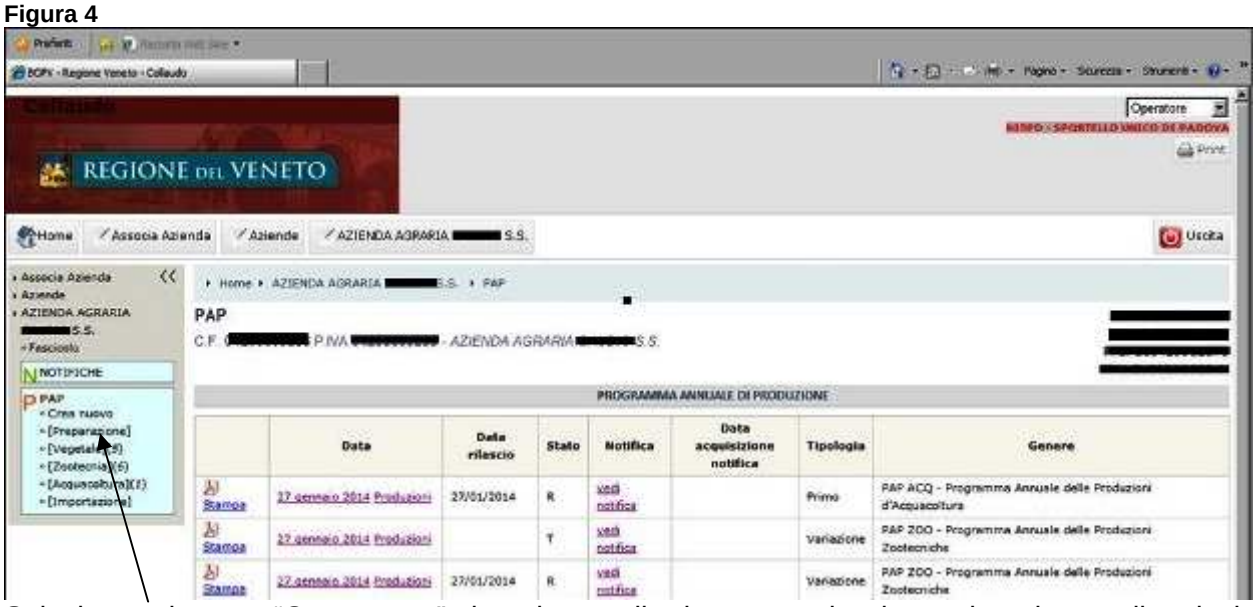

Selezionare la voce "Crea nuovo" sia nel caso di prima comunicazione, sia nel caso di variazione successiva.

Figura 5

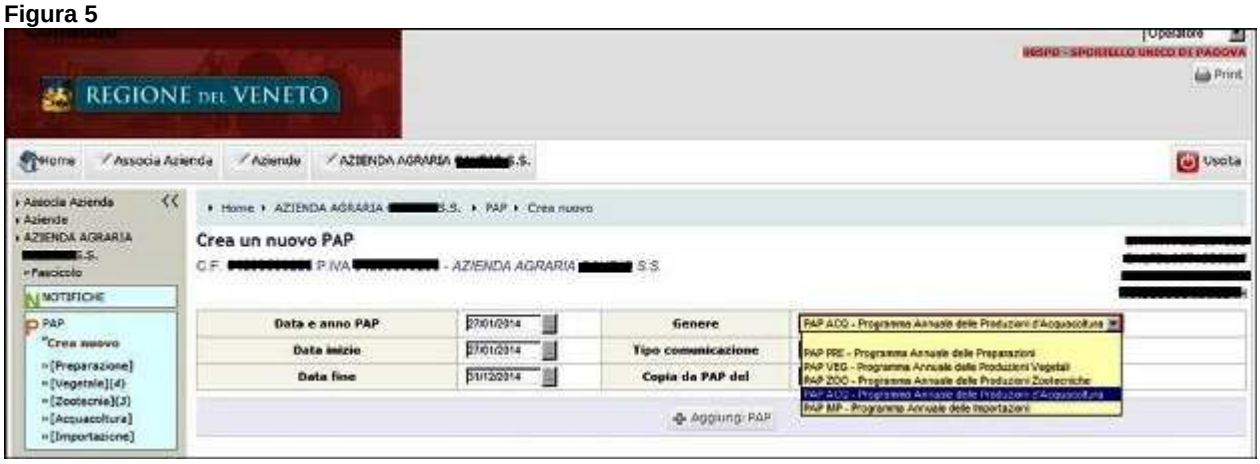

Data e anno PAP: indica la data di presentazione del PAPA. Non è digitabile;

Data inizio: indica il periodo di inizio validità del PAPA. In genere la data sarà 1/1 dell'anno di riferimento. Nel caso di nuovo operatore o di variazione dovrà essere impostata la data di acquisizione della notifica (di inizio attività o di variazione) da parte dell'AVEPA o la data in cui è avvenuta la variazione nel caso di sola modifica del PAPA;

Data fine: indica la data di fine validità del PAPA. La data è sempre il 31/12 dell'anno in corso;

Genere: scegliere la voce "PAP ACQ". Non è digitabile;

Tipo comunicazione: cliccare su "Prima comunicazione" o "Variazioni successive" a seconda che si tratti di un primo PAPA o di un PAPA di variazione. Le variazioni sono riferite all'anno civile in corso.

Copia del PAPA: importa i dati contenuti nei PAPA precedenti, qualora non siano stati modificati da una successiva notifica di variazione. Il campo è pre-impostato non modificabile;

Aggiungi PAPA: compilati tutti i campi sopra indicati premere il tasto "Aggiungi PAP".

Figura 6

Modifica: permette di correggere eventuali errori commessi nella compilazione dei campi indicati nella figura. Dopo aver corretto il dato premere il tasto modifica;

Cancella: permette di cancellare il PAPA se si trova allo stato “TEMPORANEO” ” o se rilasciato nelle 48 ore;

Ricarica dettagli: permette di cancellare tutti i campi compilati indicati nella maschera successiva;

Rilascia: permette il rilascio del PAPA una volta terminata la compilazione dei dati produttivi;

Per passare alla maschera successiva premere la voce “Produzioni” che compare sulla tendina a sinistra.

Figura 7

Cliccare sulla pennetta per compilare la singola riga. L’immagine sotto la pennetta permette di duplicare la riga qualora necessario.

Figura 8

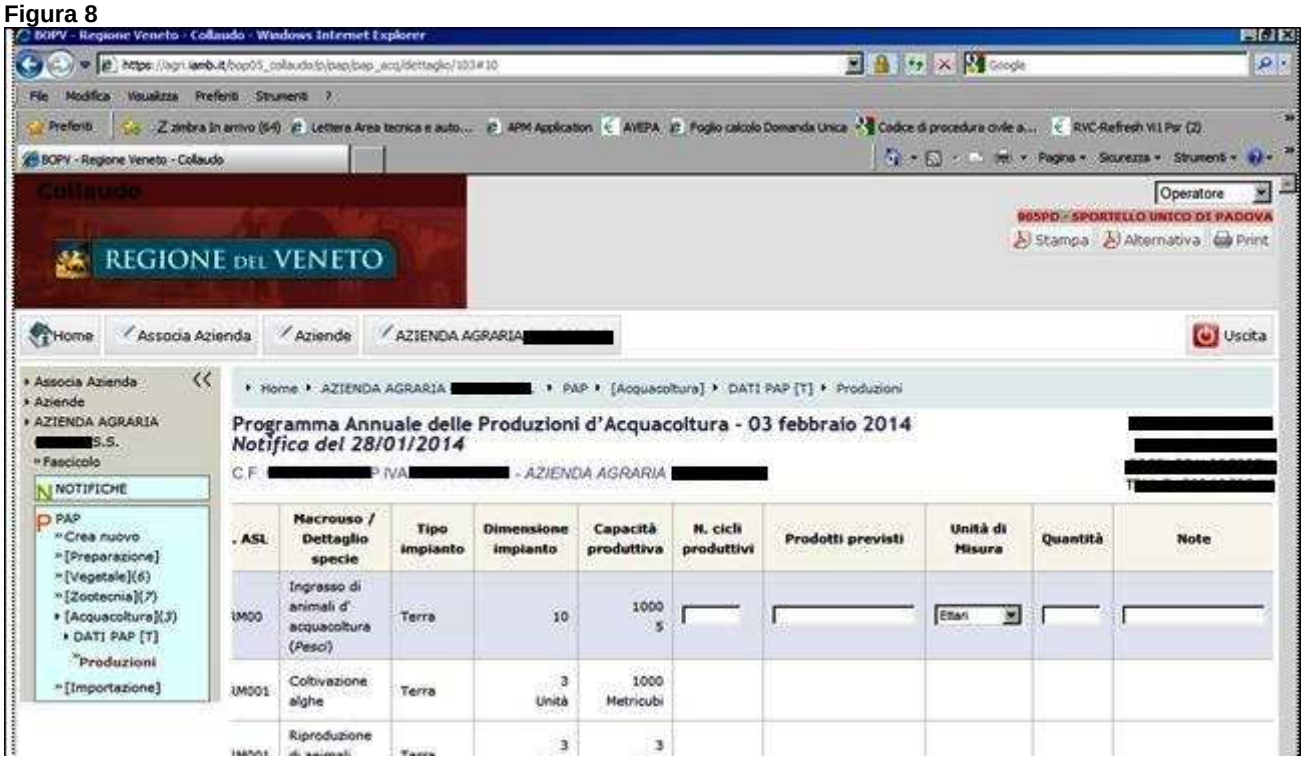

1) **Unità di produzione**: il dato è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. Indica il numero progressivo associato alle unità produttive indicate in notifica e generato automaticamente dal sistema. La variazione dell'unità di produzione richiede la preventiva presentazione di una notifica di variazione;

2) **Codice Asl**; il dato è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. La variazione del codice ASL richiede la presentazione di una notifica di variazione;

3) **Macrouso/Dettaglio specie**: il codice è importato dalla notifica, pre-impostato non modificabile. La variazione del macrouso e della specie allevata richiede la presentazione di una notifica di variazione;

4) **Tipo di impianto**: il dato è importato dalla notifica, pre-impostato, non modificabile. Indica il tipo di impianto (vasche, gabbie, bacini, aree). La variazione del tipo di impianto richiede la presentazione di una notifica di variazione;

5) **Dimensione impianto**: il dato è importato dalla notifica, pre-impostato, non modificabile. Indica la dimensione dell'impianto (mc, ha, hl) in dipendenza della sua tipologia. La variazione della dimensione dell'impianto richiede la presentazione di una notifica di variazione;

6) **Capacità produttiva:** il dato è importato dalla notifica, pre-impostato, non modificabile. Indica la capacità produttiva (in numero di capi o tonnellate) dell'impianto. La variazione della dimensione dell'impianto richiede la presentazione di una notifica di variazione;

7) **Numero di cicli produttivi**: campo obbligatorio, indica il numero di cicli previsti nel corso di un anno per le specie la cui vita produttiva è inferiore all'anno. Per le specie la cui vita produttiva è superiore all'anno inserire il n. 1;

8) **Prodotti previsti**: campo obbligatorio, indica le tipologie di prodotto (suddivisi tra animali vivi, prodotti animali e alghe);

9) **Unità di misura:** campo obbligatorio, indica l'unità di misura (numero di capi, chilogrammi, etc.) del prodotto stimato. L'unità di misura deve coincidere con quella utilizzata per esprimere la capacità produttiva dell'impianto;

10) **Quantità:** indica la stima della quantità di prodotto ottenibile dalla singola unità di produzione. Il dato va espresso con la stessa unità di misura con cui è stata indicata la capacità produttiva nella notifica. Qualora questo non sia possibile sul campo note andrà segnalato che la capacità produttiva dell'impianto non è stata modificata;

11) **Note**: in questo spazio è prevista la possibilità di ampliare il contenuto del PAPA con eventuali osservazioni/integrazioni;

12) **Conferma dati**: permette il salvataggio dei dati inseriti.

Figura 9

Una volta inserite tutte le informazioni richieste si deve tornare alla schermata iniziale cliccando su "Dati PAP".

8. RILASCIO DEL PAPA

Figura 10

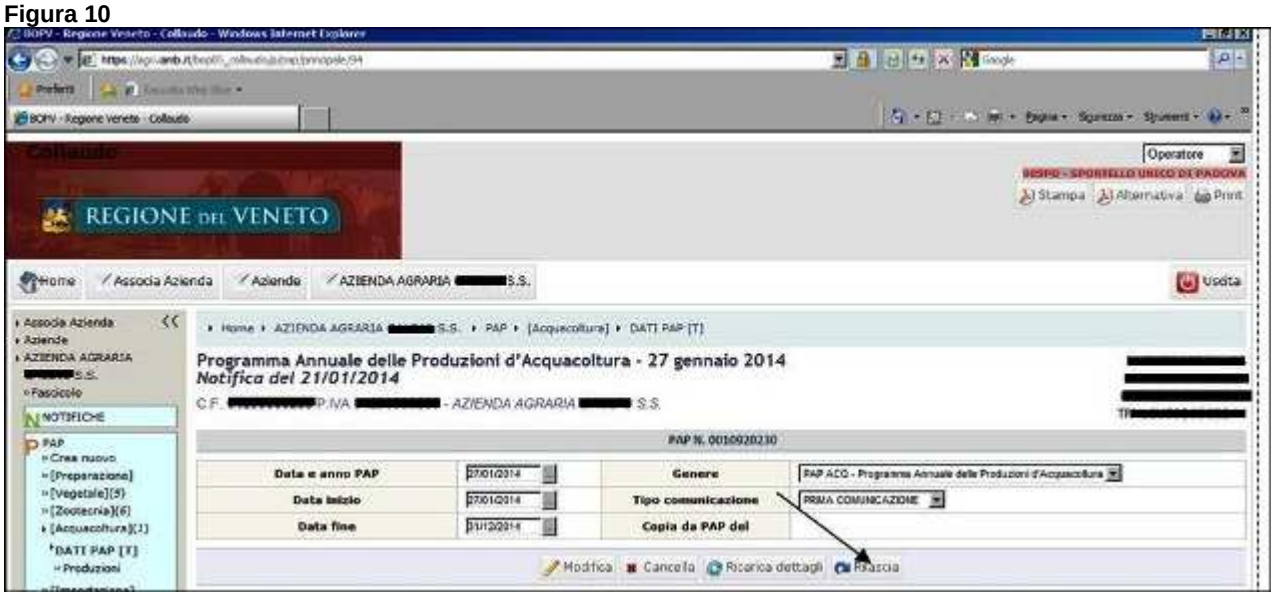

Premere il tasto rilascia.

Figura 11

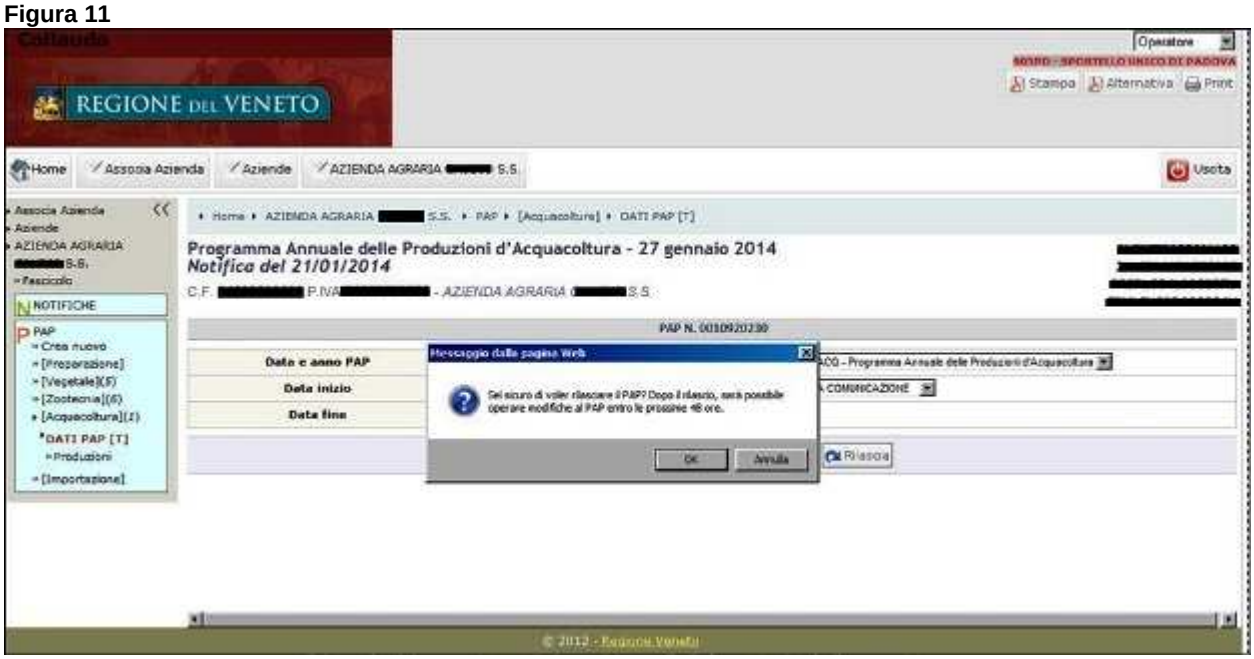

Compare il massaggio indicato. Dato l'OK il sistema verifica la correttezza e la completezza delle informazioni inserite dall'utente.
Le informazioni rilasciate possono essere modificate nelle 48 ore successive. Pertanto il PAPA è definitivo solo dopo 48 ore dal suo rilascio.

Figura 12

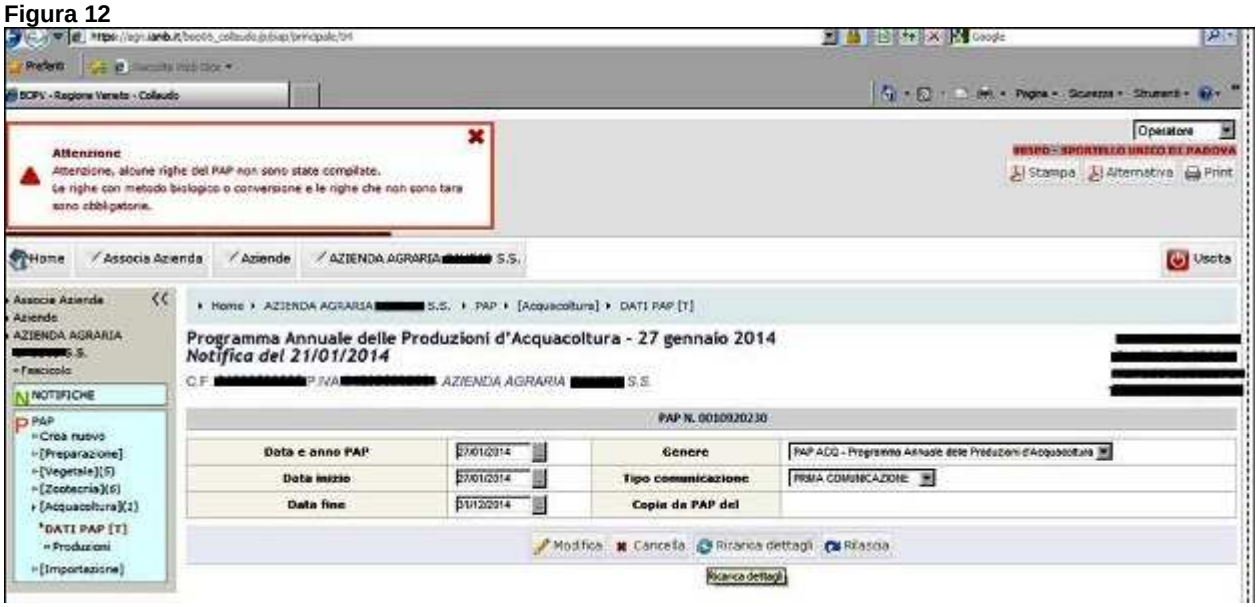

In presenza di errori il sistema segnala eventuali anomalie.

Figura 13

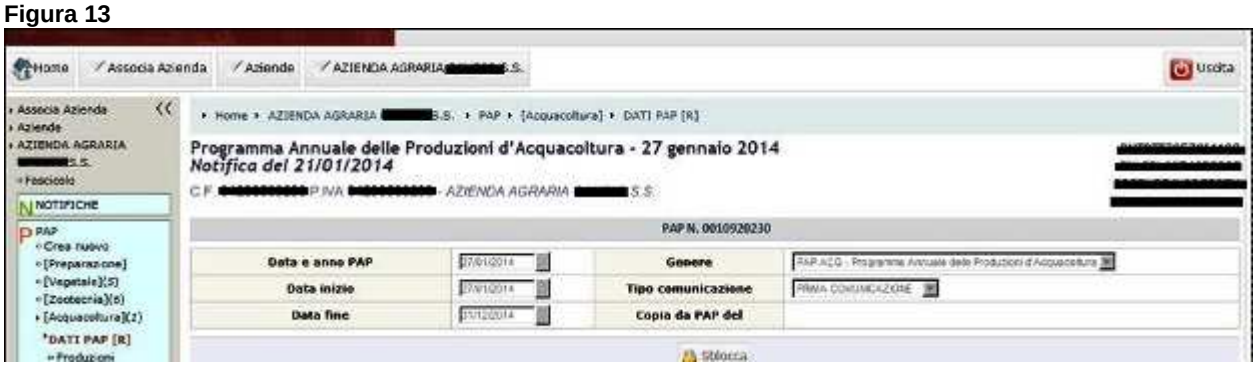

L'esito positivo di tutti i controlli comporta il salvataggio dei dati inseriti. Il PAPA si trova ora allo stato rilasciato.
Premendo il tasto sblocca è possibile modificare le informazioni registrate nel PAPA entro le 48 ore dal suo rilascio.

Una volta effettuato il rilascio, l'utente invia obbligatoriamente una e-mail o fax di avviso al proprio Organismo di controllo.

STAMPA: è disponibile la funzione "Stampa" che permette la stampa del PAP. Il tasto "Alternativa" va utilizzato per la stampa di PAP complessi. Il tasto "Print" permette la stampa delle singole pagine.

9. SELEZIONI DISPONIBILI PER GLI ODC

Figura 1

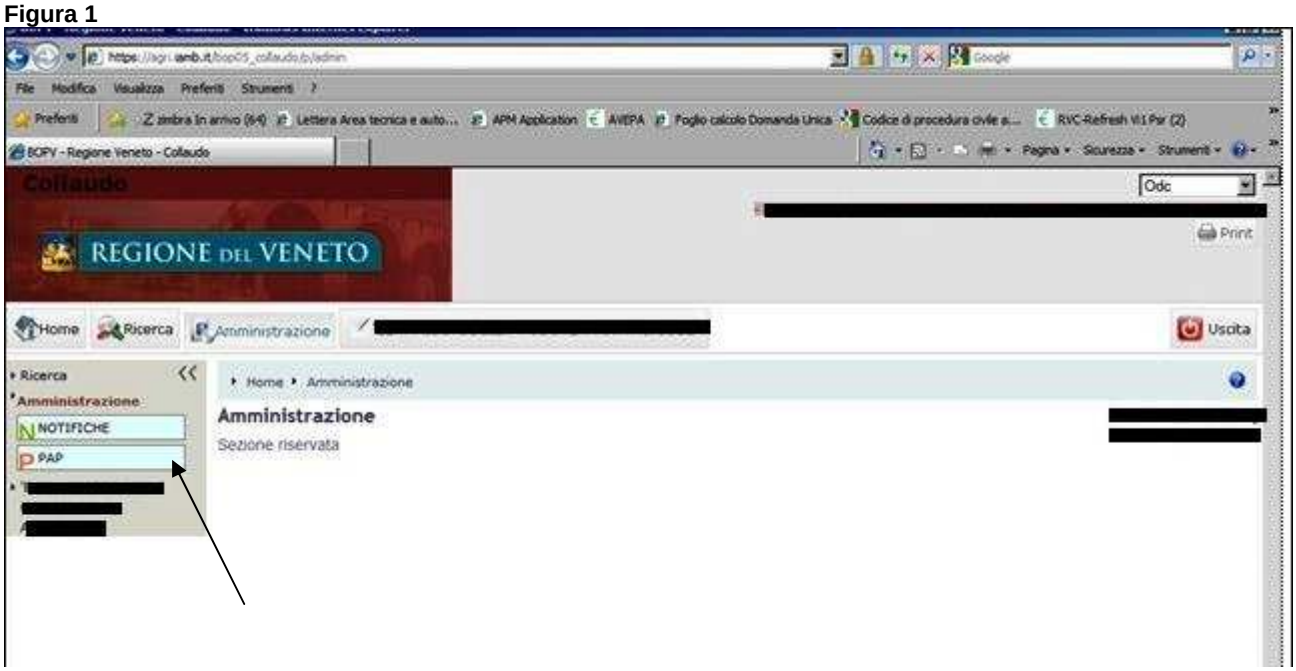

Selezionare la voce PAP

Figura 2

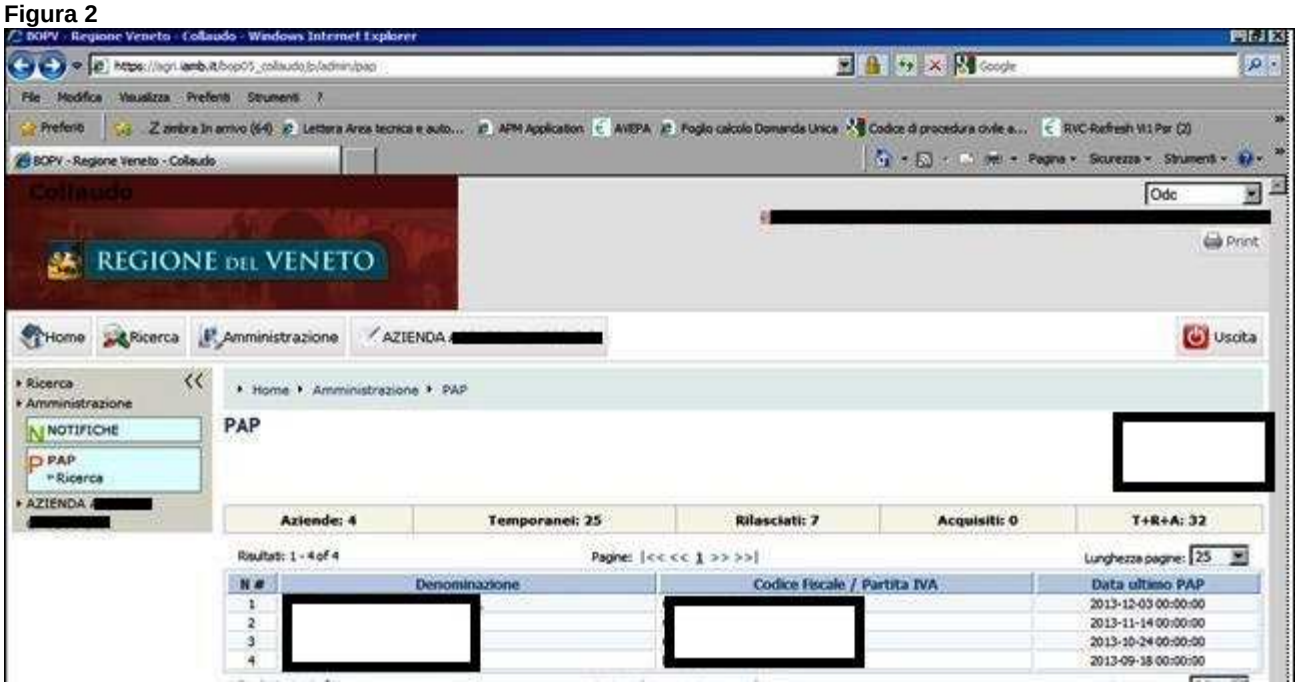

Compare l'elenco dei PAP relativi alle ditte afferenti a quel determinato OdC, ordinati per data di rilascio (sono visibili solo i PAP allo stato "RILASCIATO"). Cliccando sulla denominazione dell'azienda si apre l'elenco di tutti i PAP rilasciati dalla ditta.

Figura 3

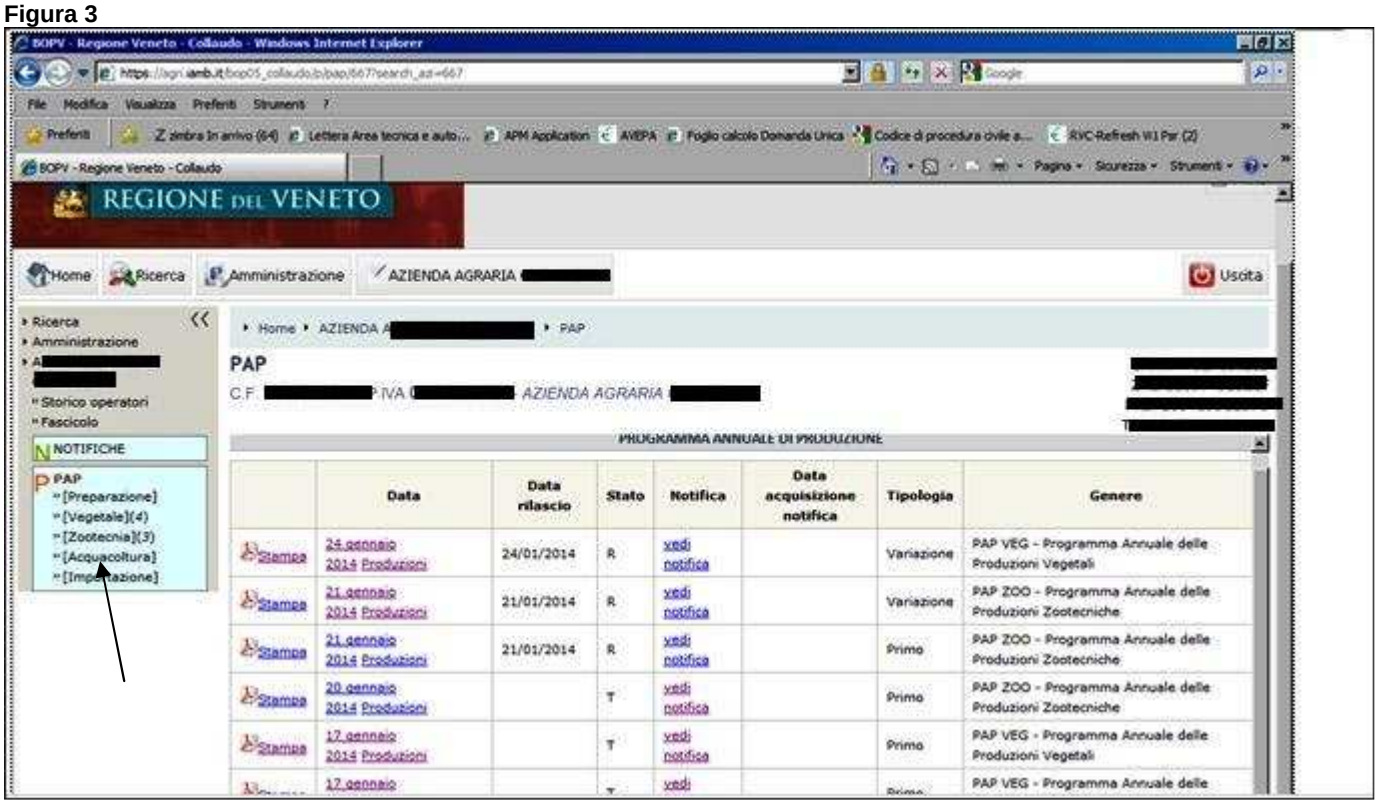

Sulla tendina a sinistra è presente il numero di PAP presentati dalla ditta per tipologia. Selezionando il genere desiderato vengono visualizzati esclusivamente i PAP appartenenti alla categoria desiderata

Figura 4

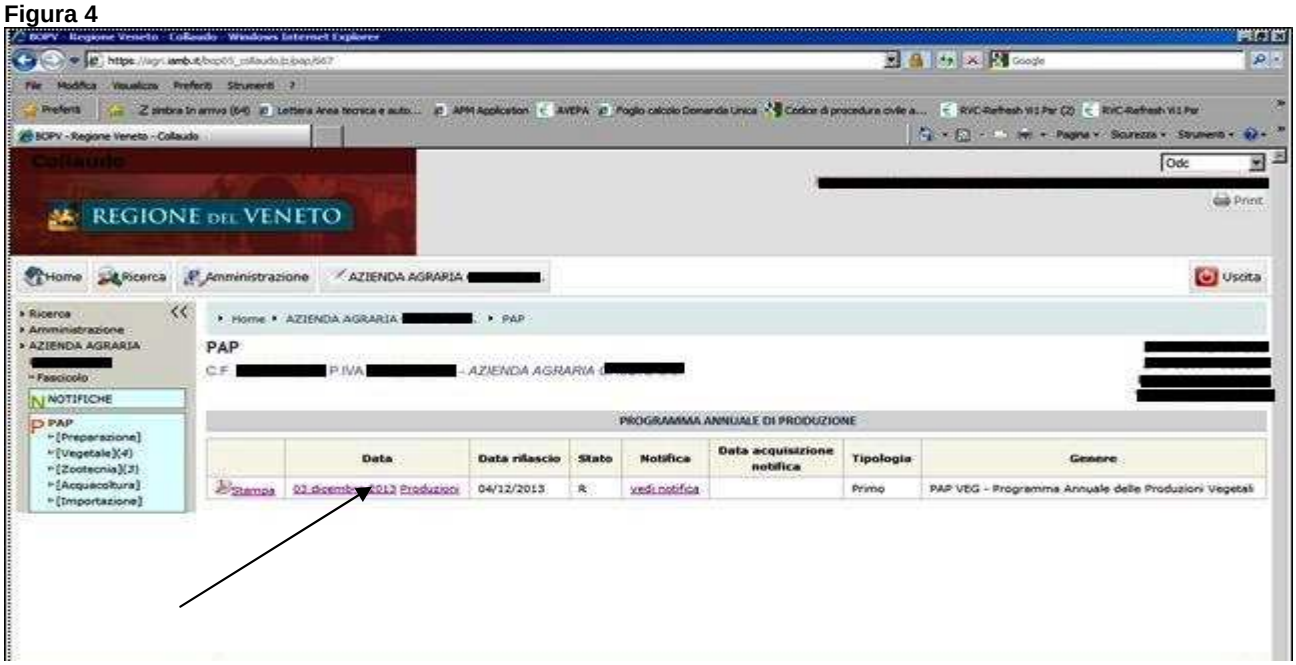

Premendo sulla data è possibile visionare il PAP di interesse

Figura 5

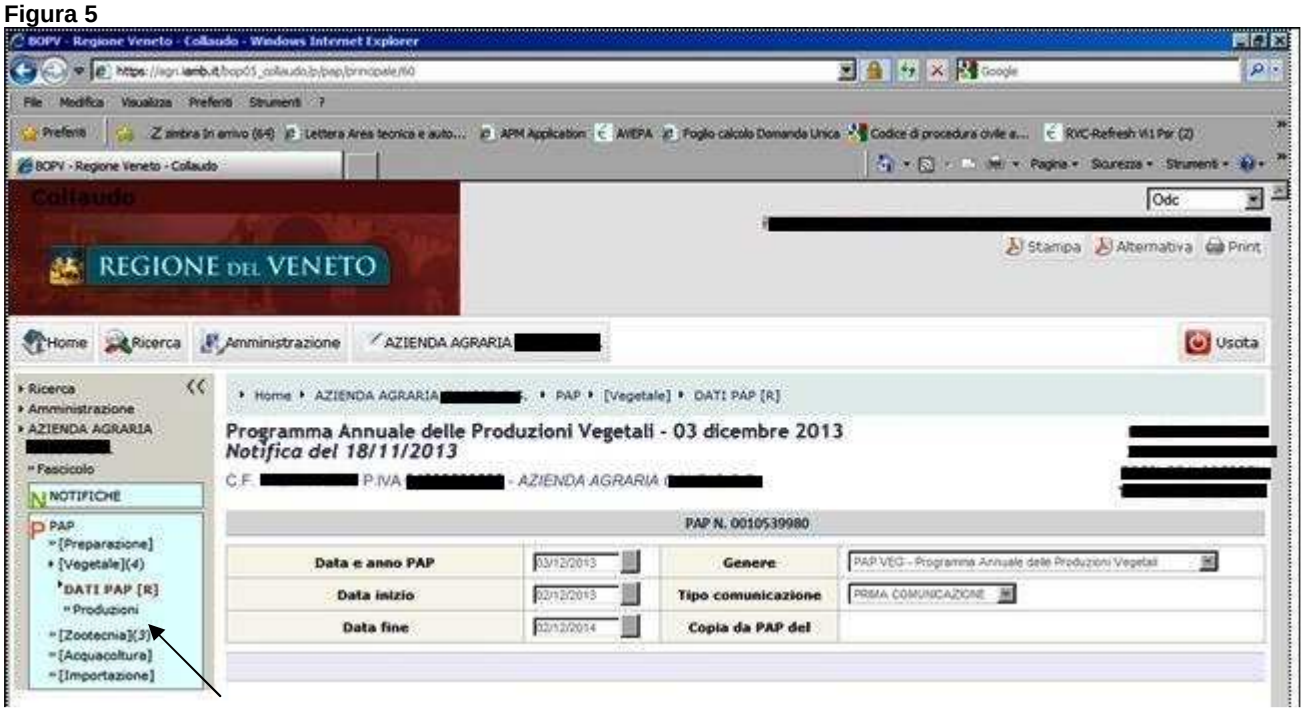

Premere su “Produzioni” per visionare i dati produttivi.

Figura 6

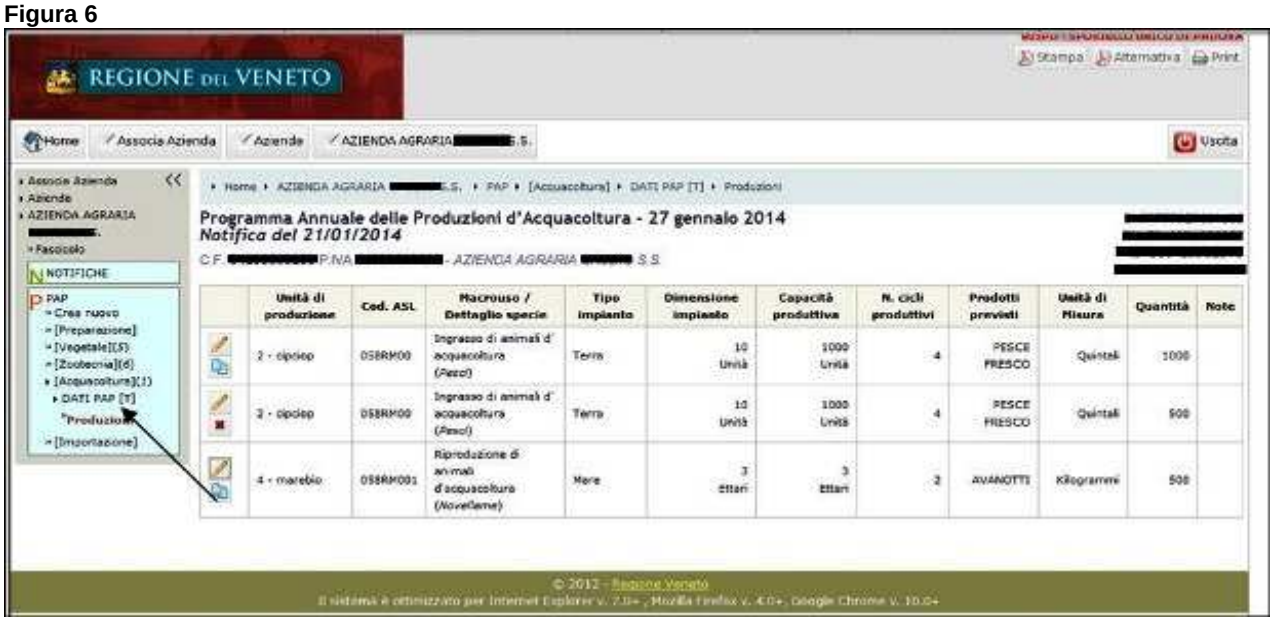

STAMPA: è disponibile la funzione "STAMPA" che permette la stampa del PAP. Il tasto "ALTERNATIVA" va utilizzato per la stampa di PAP complessi. Il tasto "PRINT" permette di stampare le singole pagine.

10. SELEZIONI DISPONIBILI PER L'AMMINISTRAZIONE

Figura 1

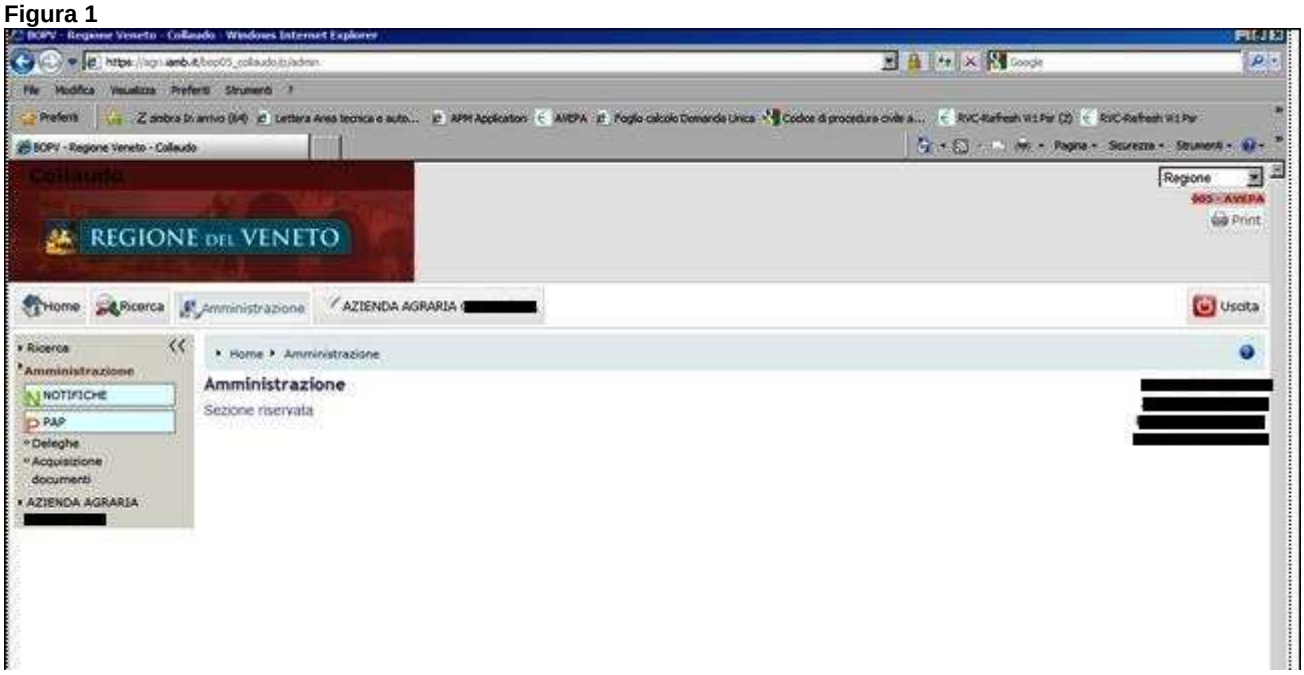

Sono disponibili le medesime funzioni indicate per gli ODC. L'Amministrazione ha la visibilità dei PAP di tutte le ditte sia in stato "TEMPORANEO" sia in stato "RILASCIATO".